Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 1° agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Campania

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1975, n. 322.

Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato ».

Art. 2.

All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è aggiunto il seguente comma:

« Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente articolo:

« Art. 160-*bis*. — Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera ».

Art. 4.

L'articolo 161 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

Art. 5.

Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono compresi sotto il titolo quinto anziché sotto il titolo quarto.

Art. 6.

Dopo l'articolo 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente titolo:

TITOLO IV

ORGANICO ATTRIBUZIONI
E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI

Capo I

ORGANICO E ATTRIBUZIONI

Art. 172. — L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.

L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purchè il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.

I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.

Art. 173. — I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.

Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

Capo II

NOMINA, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO

Art. 174. — Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.

Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

Art. 175. — L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia

e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.

Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Capo III

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 176. — Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'articolo 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.

Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.

Art. 177. — La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'articolo 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.

Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.

Art. 178. — Al coadiutore che, con la percezione dei diritti di cui all'articolo precedente, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva dello Stato avente la qualifica di « coadiutore », compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo può essere progressivamente elevato secondo l'ammontare dello stipendio spettante allo stesso impiegato al maturare delle anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità e il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171 in quanto applicabili.

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

Art. 8.

Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: « lire trenta », « lire ventisei » e « lire centosessanta », sono sostituite le parole: « lire cento », « lire cinquanta » e « lire trecento ».

Negli articoli 126, 128, 129, 131 e 132-*bis* dello stesso ordinamento, alle parole: « cinquantacinque », « centocinque », « duecentosessanta », « seicentocinquanta », « millequaranta » « cinquantacinque » e « trecentonovanta » sono sostituite le seguenti: « duecento », « trecento », « cinquecento », « mille », « duemila » « duecento », « mille ».

Art. 9.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro e in ogni caso non inferiore a lire trecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349 ».

Art. 10.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari è attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per i limiti di età.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo per le spese di ufficio di cui all'articolo 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1975.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1972 con il quale il dott. Annibale Riccò veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio;

Vista la nota n. 19/Ris. del 12 aprile 1975, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione il referendario della Corte dei conti dott. Annibale Riccò con il referendario della Corte dei conti dott. Giuseppe Maria Bellisario;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Maria Bellisario, referendario della Corte dei conti, è nominato supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dott. Annibale Riccò.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 215

(6336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1975.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto art. 139 relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189, con il quale il prof. Antonino De Stefano è stato chiamato a far parte del suindicato consesso in sostituzione del prof. Giuseppe Cataldi;

Considerato che il prof. Antonino De Stefano ha presentato le dimissioni dall'incarico e che in sua sostituzione la Corte dei conti ha designato il dott. Gaetano Tempesta, presidente di sezione della predetta Corte;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Gaetano Tempesta, in sostituzione del prof. Antonino De Stefano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 345

(6445)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1975.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Buffalo (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Buffalo (U.S.A.) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Buffalo (U.S.A.) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale di Italia in New York e con la seguente circoscrizione territoriale, le contee di: Niagara, Erie, Chatauqua, Allegheny, Wyoming, Genesee e Arleans.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1975
Registro n. 407 Esteri, foglio n. 62

(6344)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, del tasso agevolato dei mutui previsti dallo art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto, in particolare, l'art. 15 del succitato decreto-legge n. 31, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore a 5,50 % compreso il rimborso del capitale, disponendo all'uopo, che il costo effettivo delle operazioni di mutuo è stabilito semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicarsi sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservato, rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale predetto, la stessa proporzione prima esistente fra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visti i decreti ministeriali n. 599801/32-F-244 in data 10 agosto 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti e n. 506235/32-F-244 de 13 giugno 1975, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, emanati in applicazione del ripetuto art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, con cui sono stati determinati i costi effettivi delle operazioni di mutuo previste dal medesimo decreto-legge, rispettivamente per i semestri 15 maggio-14 novembre 1974 e 15 novembre 1974-14 maggio 1975;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato annuo d'interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei costi effettivi vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, ai fini del parere previsto dall'art. 1 della cennata legge n. 397, e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, i mutui previsti dal decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, graveranno sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie nella misura arrotondata del 5,55 % annuo, compreso il rimborso del capitale, a decorrere dal 15 novembre 1974 in corrispondenza con il nuovo costo effettivo determinato per il semestre 15 novembre 1974-14 maggio 1975 con il decreto ministeriale citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 16

(6478)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Capannori.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle colline interessante il comune di Capannori;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capannori;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè le colline interessanti il comune di Capannori, rivestita da ottime associazioni forestali edificate da pino marittimo e cerro in prevalenza, oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista;

Decreta:

La zona delle colline sita nel territorio del comune di Capannori ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende:

su di una superficie sita in comune di Capannori (provincia di Lucca) determinata da una linea immaginaria che partendo dal sottopassaggio dell'acquedotto sopraelevato lucchese, precisamente in località Guamo, segue la mezzeria della strada pedemontana detta di sottopoggio proveniente da Lucca verso Pontedera attraversando la frazione di Massa Macinaia e congiungendosi nei pressi del paese di S. Leonardo in Treponzio, precisamente a sud della frazione, con la strada statale n. 439 Sarzanese-Valdera, che segue per la mezzeria fino alla frazione di Pieve di Compito. Da qui lascia la suddetta strada statale per seguire la mezzeria di una carreggiabile posta sulla sponda sinistra idrografi-

ca del rio Visona di Compito, detta dei « Dettoni », fino al termine della strada stessa. Da qui segue il rio suddetto addentrandosi nel rispettivo bacino imbrifero fino allo sbocco di un suo affluente di sinistra, chiamato rio di Sassabodda. Poi il perimetro risale detto rio sino all'origine dello stesso da ritenersi sullo spartiacque, dove coincide anche il confine fra le provincie di Lucca e Pisa, precisamente in località Colle di Prato di Calci a quota 801. Naturalmente nel tratto terminale, tratto compreso fra l'origine del rio Sassabodda e la quota 801 posta sul confine di provincia, il perimetro segue una linea idealmente da identificarsi con l'asse della depressione del bacino imbrifero che alimenta lo stesso rio. Da qui proseguendo la linea di confine delle due provincie attraversa, lungo lo spartiacque, la località Monte Cascetto a quota 900, Colle di Calci, Spuntone di S. Allago a quota 870, Verruchino e monte Faeta a quota 831. Poi tale punto lascia il confine di provincia per seguire il confine comunale di Lucca e Capannori sino all'origine di un corso d'acqua, detto fosso della Botte, quota 354, che segue fino allo sbocco dello stesso in altro corso d'acqua proveniente dal S. Maria del Giudice, chiamato fosso Guappero. Da qui il perimetro segue il Guappero sino al ponte della strada comunale che da S. Lorenzo a Vaccoli porta a Coselli; segue la mezzeria di detta strada sino alla osteria « La Cecca » segue la mezzeria della strada di Coselli fino alla strada privata per villa Ferri; da qui segue una linea ideale che si origina sul lato nord di detta villa, dirigendosi verso il luogo, a sud, detto « Allo squaglia », da qui prosegue per la carreggiabile dei « Pescaglini » fino all'incrocio con il rio Vorno: seguendolo fino nei pressi del bivio di detta comunale con la strada che porta verso Badia di Cantignano. Da quota 28 sulla strada di Badia di Cantignano sino a Guamo prosegue sino a quota 16 indi verso sud-est per la mezzeria della pedemontana per S. Quirico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Capannori provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di mercoledì quattro (4) del mese di aprile è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

tutela di alcune colline lucchesi (Lucca e Capannori).

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione;

Considerato che le colline prospicienti la città di Lucca oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista e di belvedere;

Attesa quindi la necessità di salvaguardare l'integrità del complesso;

Ritenuto pertanto opportuno vincolare detta zona ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento;

Delibera d'imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

(*Omissis*).

e su di una superficie sita in comune di Capannori (provincia di Lucca) determinata da una linea immaginaria che partendo dal sottopassaggio dell'acquedotto sopraelevato lucchese, precisamente in località Guamo, segue la mezzeria della strada pedemontana detta di sottopoggio proveniente da Lucca verso Pontedera attraversando la frazione di Massa Macinaia e congiungendosi nei pressi del paese di S. Leonardo in Treponzio, precisamente a sud della frazione, con la strada statale n. 439 Sarzanese-Valdera, che segue per la mezzeria fino alla frazione di Pieve di Compito.

Da qui lascia la suddetta strada statale per seguire la mezzeria di una carreggiabile posta sulla sponda sinistra idrografica del rio Visona di Compito, detta dei « Dettoni », fino al termine della strada stessa. Da qui segue il rio suddetto addentrandosi nel rispettivo bacino imbrifero fino allo sbocco di un suo affluente di sinistra, chiamato rio di Sassabodda. Poi il perimetro risale detto rio sino all'origine dello stesso da ritenersi sullo spartiacque, dove coincide anche il confine fra le provincie di Lucca e Pisa, precisamente in località Colle di Prato di Calci a quota 801. Naturalmente nel tratto terminale, tratto compreso fra l'origine di fatto del rio Sassabodda e la quota 801 posta sul confine di provincia, il perimetro segue una linea idealmente da identificarsi con l'asse della depressione del bacino imbrifero che alimenta lo stesso rio.

Da qui proseguendo la linea di confine delle due provincie attraversa, lungo lo spartiacque, la località monte Cascetto a quota 900, colle di Calci, Spuntone di S. Allago a quota 870, Verruchino e monte Faeta a quota 831. Poi tale punto lascia il confine di provincia per seguire il confine comunale di Lucca e Capannori sino all'origine di un corso d'acqua, detto fosso della Botte, quota 354, che segue fino allo sbocco dello stesso in altro corso d'acqua proveniente da S. Maria del Giudice, chiamato fosso Guappero. Da qui il perimetro segue il Guappero sino al ponte della strada comunale che da S. Lorenzo a Vaccoli porta a Coselli; segue la mezzeria di detta strada sino all'osteria « La Cecca » segue la mezzeria della strada di Coselli fino alla strada privata per villa Ferri; da qui segue una linea ideale che si origina sul lato nord di detta villa, dirigendosi verso il luogo, a sud, detto « Allo squaglia », da qui prosegue per la carreggiabile dei « Pescaglini » fino all'incrocio con il rio Vorno: seguendolo fino nei pressi del bivio di detta comunale con la strada che porta verso Badia di Cantignano. Da quota 28 sulla strada di Badia di Cantignano sino a Guamo prosegue sino a quota 16 indi verso sud-est per la mezzeria della pedemontana per S. Quirico.

(*Omissis*).

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di parlare, pone allora ai voti, per alzata di mano la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dai componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(6042)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Sostituzione del rappresentante del Ministero delle finanze nel consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1971, con il quale è stato costituito il consiglio generale dell'Ente per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 12 dicembre 1974, con il quale il primo dirigente dottore Domenico Conti è stato chiamato a far parte del predetto consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Ugo Ciardiello;

Vista la lettera n. 228/75 in data 9 aprile 1975, con la quale il Ministero delle finanze designa il dirigente superiore dott. Ettore Roberti quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio generale in sostituzione del dott. Domenico Conti, deceduto;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Ettore Roberti è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero delle finanze e per il restante periodo del quadriennio, del consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Domenico Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

(6257)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, e 19 settembre 1974, n. 581, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1971, concernente la nomina del dott. Giampaolo Minardi a segretario generale dell'ente medesimo;

Considerato che il dott. Giampaolo Minardi, con lettera del 29 gennaio 1974, ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico a decorrere dall'1 febbraio 1974;

Viste la nota n. 1086 in data 14 aprile 1975 del presidente dell'ente e le deliberazioni della giunta esecutiva e del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 9 gennaio 1975 e 7 aprile 1975, concernente la proposta di nomina del dott. Carlo Dall'Aglio a segretario generale dell'ente predetto;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Il dott. Carlo Dall'Aglio è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6199)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Nomina del vice presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto, 30 maggio 1966, n. 547 e 21 dicembre 1974, n. 870, con i quali è stato modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1966, concernente la nomina del dott. Luigi Bisol a vice presidente;

Considerato che il dott. Luigi Bisol è cessato da detto incarico;

Vista la deliberazione in data 26 novembre 1974, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente suindicato ha proposto, per la nomina a vice presidente, l'architetto Paolo Chiappori;

Visto l'art. 8 del vigente statuto;

Decreta:

L'architetto Paolo Chiappori è nominato vice presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6200)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.
Classificazione fra le provinciali di una strada nelle province di Palermo ed Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni in data 13 gennaio 1972, n. 39 e 2 marzo 1973, n. 0009/5/c con le quali le amministrazioni provinciali di Agrigento e Palermo hanno rispettivamente stabilito di inoltrare per il tratto di propria competenza una proposta intesa ad ottenere la classificazione fra le provinciali della strada di bonifica « Sambuca-Adragna-Castagnola » dell'estesa complessiva di km 9 + 594;

Visto il voto in data 11 marzo 1975, n. 118, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada suddetta possiede i requisiti previsti dall'art. 4, commi *B* e *D* della legge n. 126 e possa essere quindi classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai seni dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale, nelle province di Agrigento e Palermo, la strada di bonifica «Sambuca-Adragna-Castagnola» della lunghezza complessiva di km 9 + 594, di cui km 5 + 500 in provincia di Agrigento e km 4 + 094 in provincia di Palermo (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 7 marzo 1975, n. 377, con il quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada pedemontana « dei Monti Lepini » che ha inizio dalla località Palombara del comune di Giuliano di Roma e termina al confine occidentale della provincia di Frosinone con il territorio del comune di Gorga, collegando i centri urbani di Patrica, Supino, Morolo e Sgurgola, dell'estesa di km 28+177;

Visto il voto 13 maggio 1975, n. 358, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada pedemontana « dei Monti Lepini » dell'estesa di km 28+177 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Albidolor, della ditta Albi terapeutici, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 novembre 1959 e 28 luglio 1962 con il quale vennero registrate ai numeri 16404 e 16404/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Albidolor nella confezione da 10 compresse e la relativa categoria supposte, nella confezione 10 supposte da g. 2,5 a nome della ditta Albi terapeutici con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Albidolor nella confezione da 10 compresse, nonchè della relativa categoria supposte, nella confezione 10 supposte da g 2,5 registrate rispettivamente ai numeri 16404 e 16404/A, in data 30 novembre 1959 e 28 luglio 1962 a nome della ditta Albi terapeutici di Milano.

I prodotti del quale sono revocate le registrazioni devono essere ritarati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, aperta alla firma a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Il 30 maggio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 ottobre 1974, n. 618, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974, è stato depositato a Londra, Mosca e Washington lo strumento di ratifica della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, aperta alla firma a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

La convenzione, ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 4, è entrata in vigore per l'Italia il 30 maggio 1975.

(6411)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 16 Giustizia, foglio n. 400, è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte respinto il ricorso in via straordinaria, datato 16 settembre 1972, con il quale il sig. Mario Bersano, commesso giudiziario presso la corte di appello di Brescia ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 26 ottobre 1971, che ha inquadrato lo stesso Bersano nella qualifica di « commesso », determinando l'anzianità, gli scatti ed il trattamento economico.

(6259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco della Valdinievole » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco della Valdinievole » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Bianco della Valdinievole »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco della Valdinievole » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco della Valdinievole » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Trebbiano Toscano nella misura non inferiore al 70 % delle viti esistenti.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni: Malvasia del Chianti, Canaiolo bianco e Vermentino presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 25 % e le uve di altri vitigni a frutto bianco « raccomandati » od « autorizzati » per la provincia, fino ad un massimo del 5 % del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Bianco della Valdinievole » debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Buggiano, Montecatini Terme e Uzzano ed in parte quello dei comuni di: Sariano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano, Nievole, Pescia e Pieve.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio del confine provinciale Pistoia-Firenze con la strada statale n. 436 Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del comune di Lamporecchio, il limite segue in direzione nord-est il confine comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la Colonna e Bruciannese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimurri e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore, volge a nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad est di Podere Galeotti; di qui devia a nord-est sulla carreggiabile per Cozzarello passando da quote 46, 51 e 56; dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a quota 48 passa sul rio Gerbi e al quadrivio di quota 38.

Prosegue verso nord per la strada statale Francesca costeggiando ad est il centro abitato di Monsummano Terme e prosegue, sempre verso nord, per la strada che costeggia ad ovest V.le Renatico e Croce dove piegando verso nord-ovest attraversa il fiume Nievole e raggiunge a Colonna la strada statale Lucchese che segue verso nord-est fino ad incrociare il confine di Serravalle Pistoiese (q. 34).

Da qui segue verso nord il confine di Serravalle Pistoiese sino a raggiungere la quota 366, dopo aver di poco superato il C. Biglio risale quindi verso nord lungo il torrente Bolognona ed in prossimità della quota 477 piega verso sud-ovest per il sentiero che conduce a Casore del Monte.

Da Casore del Monte passando per quota 480 giunge a quota 238 in prossimità del torrente Rimaggio, segue il corso d'acqua verso nord fino in prossimità di quota 612, indi verso nord-ovest lungo la mulattiera per C. Giovannino prosegue lungo la stessa per le quote 438, 495, 228, 549, fino a raggiungere la strada per Vorni a quota 604, percorre ancora verso nord-ovest quest'ultima, indi riprende la mulattiera che attraversando il fosso Acquaviva a quota 513 riscende verso sud per le località Bozzolo, Caldaro, Poderina, Giove, Cari Mezzano giunge a Marliano.

Da questa località percorre la strada provinciale fino al km 13 indi volge ad ovest per una mulattiera che tocca le quote 486, 658, 656, 496, attraversato il torrente Borra scende verso sud per la carrareccia che attraverso le quote 448 e 397, costeggia a sud Poggio Mazzalucchio e segue in direzione ovest la strada che passa per le quote 432, 526, 531 e 523 quest'ultima sul confine di Buggiano.

Percorre tale confine a quota 533 in corrispondenza del rio Framigno che percorre verso est fino ad incontrare la mulattiera che porta a C. Treserre, indi per la stessa attraverso le quote 602, 530, 572, 573 (C. Bubbiana), 574 e 496 e poi verso nord-ovest lungo la strada raggiunge l'abitato di Vellano.

Lasciato a nord l'abitato riprende la mulattiera che per le quote 480, 328, 229 si immette sulla strada provinciale Pescia-Lanciole in località di Ponte di Sorana sotto, prosegue per rio Torbola fino all'innesto sulla strada comunale Pescia-S. Quirico a quota 129; da qui volge a sud percorrendo la mulattiera che per le quote 450 e 425 giunge a Fibbialla, verso sud-ovest segue quindi il sentiero che passa per le quote 472, 514 raggiungendo Medicina.

A sud di Medicina si incontra con il rio Pezzana che percorre fino a quota 396; prosegue per una retta immaginaria in direzione sud fino a quota 419 di Poggio Ponzano quindi segue verso ovest una retta spezzata passante per le quote 582 (M. Cupola), 609 e 591 questa ultima sul confine di provincia (C.le Rimorticino).

Percorre verso il sud il confine provinciale fino ad incontrare la linea ferroviaria Pescia-Lucca, che segue verso nord fino al ponte Squarciabocconi sul torrente Pescia di Collodi. Da dette località percorre verso est la strada che conduce ad Alberghi e da qui la provinciale fino alla località Molinaccio, da qui segue il limite comunale fra i comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese sino alla località Molino Nuovo e prosegue se-

guendo il confine tra i comuni di Buggiano e Ponte Buggianese, indi segue il confine fra il suddetto comune ed il comune di Massa e Cozzile e poi di Montecatini percorrendo il rio Pedicino fino alla confluenza con il rio S. Antonio; volgendo verso nord segue quest'ultimo fino ad incontrare la strada interpoderale in prossimità di Casa Frugoni.

Seguendo verso sud-est detta strada incontra il Fosso del Porrione e prosegue fino alla quota 20, indi per la strada poderale giunge a Casa Tonini ed al F. Nievole che segue verso sud fino al ponte del Porto.

Da qui volge a nord-est e segue la strada che da detta località conduce alle Case. Per la strada che da le Case segue quella che passa attraverso le quote 18, 17, 20, 21 e 22 innestandosi sulla strada statale n. 446, raggiunge per la medesima il rio Cecina, lo segue verso sud-ovest e superata C. dei Pescatori, segue in direzione sud-est la strada che superata la quota 26 e C. Borgiani, costeggia il bivio di Chiusi in prossimità della quota 15 attraversa la Padulетta di Ramone ne costeggia il lato sud-est e per la strada al bordo del bosco raggiunge il canale che segue verso sud fino ad incrociare il limite di provincia in prossimità di C Faini. Percore poi verso est il limite di provincia fino ad incontrare la località di Cerbera da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 58 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve ed in quello dei comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco della Valdinievole » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro, tendente al paglierino;
odore: lievemente vinoso, gradevole;
sapore: secco, vivace, armonico, talvolta leggermente tendente al frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 17,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino « Bianco della Valdinievole » possono essere destinate alla produzione del tipo « Vin Santo » seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve avvenire in locali idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 30 %;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35 %;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del « Bianco della Valdinievole » vin santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il « Bianco della Valdinievole » vin santo, deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;
odore: intenso, etereo, tipico;
sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva 17 di cui:
per il tipo dolce, almeno 12 svolta ed un massimo da svolgere di 5°;
per il tipo semisecco, almeno 13 svolta ed un massimo da svolgere di 4°;
per il tipo secco, almeno 14 svolta ed un massimo da svolgere di 3°;
acidità totale minima: 6 per mille;
acidità volatile minima: 1 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Bianco della Valdinievole » vin santo di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6169)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 22 novembre 1974, n. 3598, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno consistente in una canaletta di mq 2000, sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune stesso al foglio 107, confinante con i mappali 14, 13, 103, 11, 105 e 115 del foglio stesso, appartenente alla partita speciale « acque esenti da estimo ».

(5894)

Modificazioni alle norme tecniche del libro genealogico della razza bruna alpina

Con decreto ministeriale 2 luglio 1975 sono state approvate le modificazioni alle norme tecniche, allegato *A*, del libro genealogico della razza bruna alpina, emanate dall'ufficio centrale del libro genealogico.

(5891)

Modificazioni alle norme tecniche del libro genealogico della razza frisona italiana

Con decreto ministeriale 2 luglio 1975 sono state approvate le modificazioni alle norme tecniche, allegato *A*, del libro genealogico della razza frisona italiana, emanate dall'ufficio centrale del libro genealogico.

(5892)

Modificazioni allo statuto del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 sono state approvate le modificazioni apportate allo statuto del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

(5893)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 264, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 dicembre 1969 dalla prof.ssa Vasile Bonaffini Calogera, per l'annullamento della decisione del 5 luglio 1969 relativa all'accoglimento del ricorso gerarchico della prof.ssa La Monica Perdicaro Concettina, concernente il conferimento di incarico della presidenza presso la scuola media di Pietraperzia per l'anno scolastico 1968-69.

(5896)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 292, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 agosto 1971 dalla prof.ssa Speranza Teresa, avverso il decreto ministeriale 15 marzo 1971, in relazione ai commi *A*) e *C*) del capo II, concernenti la valutazione di titoli didattici per gli incarichi e le supplenze.

(5899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 29 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663,75	663,75	664 —	663,75	664,50	663,70	663,70	663,75	663,75	663,75
Dollaro canadese	643,20	643,20	643 —	643,20	643,70	643,40	642,60	643,20	643,20	643,20
Franco svizzero	246,20	246,20	246,35	246,20	246,36	246,20	245,95	246,20	246,20	246,29
Corona danese	112,45	112,45	112,70	112,45	112,53	112,40	112,44	112,45	112,45	112,45
Corona norvegese	123,25	123,25	123,80	123,25	123,32	123,20	123,21	123,25	123,25	123,25
Corona svedese	155,34	155,34	155,50	155,34	155,40	155,30	155,39	155,34	155,34	155,34
Fiorino olandese	250,47	250,47	251,10	250 —	251,65	250,45	250,49	250,47	250,47	250,47
Franco belga	17,40	17,40	17,43	17,40	17,42	17,40	17,3950	17,40	17,40	17,40
Franco francese	152,17	152,17	152,15	152,17	152,14	152,15	152,04	152,17	152,17	154,17
Lira sterlina	1443,10	1443,10	1443,75	1443,10	1444,62	1443,20	1442,20	1443,10	1443,10	1443,10
Marco germanico	259,62	259,62	260,60	259,62	259,69	259,65	259,52	259,62	259,62	259,62
Scellino austriaco	36,82	36,82	36,83	36,82	36,85	36,80	36,825	36,82	36,82	36,82
Escudo portoghese	25,33	25,33	25,35	25,33	25,26	25,35	25,38	25,33	25,33	25,33
Peseta spagnola	11,399	11,399	11,4075	11,399	11,395	11,40	11,40	11,3990	11,399	11,39
Yen giapponese	2,235	2,235	2,22	2,235	2,233	2,23	2,2350	2,235	2,235	2,23

Media dei titoli del 29 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,800
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,325
» 5,50 % » » 1968-83	81,525
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,525
» poliennali 7 % 1978	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	663,725
Dollaro canadese	642,90
Franco svizzero	246,075
Corona danese	112,445
Corona norvegese	123,23
Corona svedese	155,365
Fiorino olandese	250,48
Franco belga	17,397
Franco francese	152,105
Lira sterlina	1442,65
Marco germanico	259,57
Scellino austriaco	36,822
Escudo portoghese	25,355
Peseta spagnola	11,399
Yen giapponese	2,235

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a settanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico-direttivo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1911, n. 1249, concernente il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e sue modifiche;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva tecnica del genio civile sussiste disponibilità di posti da assegnare mediante pubblico concorso;

Ritenuto che può procedersi all'emanazione di un bando di concorso pubblico, per esami, a settanta posti di ingegnere in prova nel ruolo degli ingegneri del genio civile;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero viene autorizzato, per obiettive ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi, tuttora non effettuata;

Ritenuto di doversi derogare alle disposizioni vigenti particolarmente in ordine al parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami ed in ordine all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto il lungo tempo trascorso senza potersi effettuare pubblici concorsi pur verificandosi carenze di personale soprattutto in dipendenza di norme speciali, rendono urgente ed inderogabile procedere a nuove assunzioni avvalendosi dei termini abbreviati per la presentazione delle domande;

Considerato che quattro dei posti vacanti provengono dallo aumento recato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, per cui, di seguito alla riserva contenuta nel decreto ministeriale 15 marzo 1975, n. 7668, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale a sedici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto, rimangono da riservare due posti al personale di questa amministrazione che abbia i requisiti prescritti, giusta quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 precitato;

Considerato che agli incombenti di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 ed art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si potrà provvedere mediante utilizzazione degli altri posti disponibili nel ruolo di che trattasi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 precitato, un sesto dei posti a concorso deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto di questa amministrazione con i requisiti dell'articolo medesimo stabiliti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a settanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile.

Dei predetti settanta posti, due sono riservati, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti nel presente decreto, mentre undici posti sono riservati agli impiegati della carriera di concetto di questa amministrazione in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione professionale prescritti nell'articolo seguente.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titoli di abilitazione all'esercizio della profesione di ingegneria;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo in allegato devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimeni penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere in caso di nomina l'ufficio di questa amministrazione, avente sede nel territorio nazionale, che gli sarà indicato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma alla via Girolamo Induno n. 4 (*palazzo degli esami*), *alle ore* 8 *nei giorni* 15 *e* 16 *settembre* 1975. In detta sede e nei detti giorni i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza necessità di ulteriore avviso da parte di questa amministrazione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario:

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1975
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 362

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte, fondazione, gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opera di arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici, condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a settanta posti di ingegnere del genio civile in prova dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione conseguito in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . presso il quale e stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data .

Firma . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno il cambio di residenza indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione; la firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonché infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Allegato 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto

della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente numero 2 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruiscono il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(6462)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a duecento posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve dei posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecento posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) cittadinanza italiana.

D) godimento dei diritti politici.

E) buona condotta morale e civile.

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede tra quelle elencate nel successivo art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi e sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica ed intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, i quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 28° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, secondo i casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre, i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, numero 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati, per i cittadini residenti all'estero, di giorni venti e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta, rispettivamente per i documenti di precedenza e di preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori dalle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con osservanza dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sul seguente programma:

prova scritta: svolgimento di un tema di cultura generale;

prova pratica: saggio di dattilografia;

colloquio su nozioni di:

costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
aritmetica secondo il programma della scuola media di obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La prova scritta si svolgerà il giorno 3 novembre 1975, alle ore otto ed avrà luogo presso le seguenti sedi:

Ancona: presso la facoltà di medicina, aula magna Angelini e aula *A*, via Grotte di Posatora;

Bari:

a) presso l'istituto tecnico « G. Marconi », piazza Poerio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N;

b) presso il villaggio del fanciullo dei padri rogazionisti, piazza G. Cesare, 13, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Bologna:

a) presso il salone del palazzo del podestà, piazza Nettuno, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso il liceo scientifico « A. Righi », via Carlo Pepoli n. 3, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Cagliari: presso il liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria, 3;

Caltanissetta: presso l'istituto tecnico commerciale « Mario Rapisardi », viale Regina Margherita, 27;

Campobasso: presso la scuola media statale « F. D'Ovidio », via Gorizia;

Catania: presso il circolo didattico « Filippo Corridoni », via Maratona, 2;

Catanzaro:

a) presso la scuola media « Chimirri », via Marincola Pistoia, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) presso la scuola media « Mazzini », via Maddalena, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Firenze:

a) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello, 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G;

b) presso il centro traumatologico ortopedico, largo Palagi, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q;

c) presso l'educandato statale SS. Annunziata, piazzale Poggio Imperiale, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Foggia: presso la sala esami del palazzo degli uffici statali;

Genova:

a) presso la facoltà di medicina, palazzo chirurgia, via De Toni, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P;

b) presso la facoltà di ingegneria, via dell'Opera Pia, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

L'Aquila: presso l'Università degli studi, piazza Annunziata, 1;

Messina: presso l'istituto scolastico « F. Crispi », via monsignor D'Arrigo, già XXIV Maggio, isolato 401;

Milano: presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, via S. Agnese, 2;

Napoli:

a) presso il palazzo Fondi, via Medina, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B;

b) presso l'istituto professionale « S. Rosa », piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: C, D, E, F;

c) presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L;

d) presso l'istituto tecnico industriale « A. Righi » (biennio), viale Kennedy, 427, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N;

e) presso l'istituto tecnico « G.B. della Porta », via Foria n. 101, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: O, P, Q, R;

f) presso la scuola media « B. Croce », via Annibale De Gasperis, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Padova:

a) presso l'istituto tecnico industriale « Marconi », via Manzoni, 80, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) presso il liceo classico « Tito Livio », riviera Tito Livio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Palermo: presso la fiera del Mediterraneo, padiglione 20;

Roma: presso il palazzo dello sport, viale dell'Umanesimo, Eur;

Salerno:

a) presso l'aula magna della facoltà di economica e commercio, via Prudente, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D;

b) presso la facoltà di magistero, piazza XXIV Maggio (già piazza Malta), per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P;

c) presso la palestra coperta dell'istituto professionale di Stato « Fratelli Rucci », via Cosimo Vestuti, torrione Alto, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Taranto: presso la scuola allievi operai arsenale Marina (ingresso porta principale), via di Palma;

Torino: presso l'Università degli studi, facoltà umanistica, via S. Ottavio, 20;

Udine: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via Gorghi, 18.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede da loro indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esame diversa da quella indicata nella domanda nei casi in cui i locali risultino non sufficientemente capienti e per particolari motivi nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 23 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1975
Registro n. 65 *Finanze, foglio n.* 263

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione e chiede di sostenere la prova scritta nella sede di . . . . . .

. . . . . lì . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(6516)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario aggiunto vacanti nel comune di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 41/1974 in data 17 gennaio 1974, con il quale venne indetto il concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario aggiunto dell'ufficio veterinario del comune di Torino;

Visto il decreto n. 4323 in data 15 novembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Accertata la regolarità del procedimento concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Visti gli articoli 62, 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale n. 513 del 12 marzo 1974, concernente la delega di firma dei provvedimenti riguardanti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario aggiunto dell'ufficio veterinario del comune di Torino:

1. Miglietti Marco	punti	64,248
2. Castagneri Remo	»	61,909
3. Garnero Aldo	»	58,833
4. Genetti Andrea	»	58,777
5. Seita G. Battista	»	58,5395
6. Capella Carlo	»	56
7. Rosmini Roberto	»	55
8. Salassa Piergiacomo (classe 1948) .	»	54
9. Lenci Beniamino (classe 1950) .	»	54
10. Pelissero Franco . .	»	51,5
11. Magliola Guido	»	50,5
12. Garavoglia Paolo	»	50,277
13. Martini Giuseppe (coniugato con due figli)	»	50
14. Benedetto Fiorenzo (celibe)	»	50
15. Gastaldi Riccardo (coniugato con due figli)	»	49
16. De Maria Carlo (celibe, classe 1949)	»	49
17. Vecchi Giovanni (celibe, classe 1950) .	»	49
18. Gianotti Oscar (classe 1947) .	»	48
19. Basso Pier Giovanni (nato il 12 gennaio 1949)	»	48
20. Fanini Giambattista (nato il 21 settembre 1949)	»	48
21. Fante Adriano	»	47,5
22. Fiorentini Giuseppe	»	47
23. Gaetani Francesco	»	46,5
24. Benedetti G. Battista .	»	46
25. Picciolo Tommaso	»	45
26. Giacosa Pietro .	»	42,5

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Torino.

Torino, addì 11 luglio 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 2778/75 in data 11 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario aggiunto dell'ufficio veterinario del comune di Torino;

Visto l'art. 62 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale n. 513 del 12 marzo 1974, concernente la delega di firma dei provvedimenti riguardanti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria di merito:

1) Miglietti Marco;

2) Castagneri Remo.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Torino.

Torino, addì 11 luglio 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(6221)

ENTE OSPEDALIERO « SS. SALVATORE » DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

In esecuzione di apposito provvedimento deliberativo è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per il suddetto concorso il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti, possono essere richiesti all'amministrazione dell'ospedale « SS. Salvatore » di San Giovanni in Persiceto (Bologna), corso Italia n. 58.

(6330)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di primario ortopedico

Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di « primario ortopedico »; scadenza termine per la presentazione delle domande presso la segreteria dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria): ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

(6403)

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di « aiuto ortopedico »; scadenza termine per la presentazione delle domande presso la segreteria dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria): ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

(6404)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di organico:

un posto di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per essere ammessi ai concorsi occorre essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, oltre che degli altri requisiti generali previsti per tutti i posti di impiego presso enti ospedalieri, dei seguenti requisiti specifici:

idoneità ad assistente nella disciplina a concorso; per assistente di emodialisi, idoneità in una delle seguenti discipline: medicina generale, chirurgia generale, urologia, nefrologia, emodialisi,

ovvero, in mancanza della idoneità,

essere in possesso, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 148, della libera docenza o specializzazione nella disciplina a concorso, ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 della citata legge n. 148;

età non superiore ad anni 37, fatta eccezione per i sanitari di ruolo universitari ed ospedalieri.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono far pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale domanda in competente bollo, entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima.

Gli esami saranno costituiti dalle prove previste dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale, viale alla Vittoria n. 85, Asti.

(6472)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 35.

Ristrutturazione delle aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia sono ristrutturate, rispettivamente, come « Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate-Nocera Umbra » e come « Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina-Cascia », in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

Art. 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Nocera Umbra; l'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Folignate-Nocera Umbra, succede in tutti i suoi rapporti attivi e passivi.

Art. 3.

L'ambito di competenza dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate-Nocera Umbra, con sede in Foligno, comprende i territori dei comuni di Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.

L'ambito di competenza dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina-Cascia, con sede in Cascia, comprende i territori dei comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci, Poggiodomo, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

Art. 4.

I soggetti cui compete la designazione dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori, ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne comunicano i nominativi al presidente della giunta regionale.

I consigli di amministrazione si riuniranno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del presidente della giunta regionale.

Gli attuali organi delle aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e Cascia decadono con l'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 aprile 1975 (atto n. 1519) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 36.

Agevolazioni ai comuni aggregati per consentire la prosecuzione delle attività intraprese ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8, è prorogata fino alla formale costituzione dei consorzi di cui al titolo II della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Art. 2.

Alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 18:

« Fino a quando non sono costituiti i consorzi di cui al titolo II, le somme stanziate sul cap. 4460 vengono erogate in favore dei comuni della Regione, individuati all'atto del riparto.

Al riparto provvede la giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare permanente tenendo conto:

della consistenza demografica dei comuni e della loro estensione territoriale;

della situazione socio-economica;

dello stato dei servizi sanitari e socio-assistenziali ».

Art. 3.

Alla costituzione dei consorzi, il personale, il materiale e gli eventuali residui di gestione, a disposizione dei comuni per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 ed alla presente legge, dovranno essere trasferiti ai consorzi stessi per la prosecuzione delle attività sanitarie e socio-assistenziali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 aprile 1975 (atto n. 1533) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 37.

Istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e sperimentazioni sull'attività formativa - I.U.R.S.A.F.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 24 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria, al fine di favorire la ricerca e gli interventi attinenti alla formazione professionale e all'assistenza scolastica, promuove l'istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e sperimentazioni sull'attività formativa, denominato I.U.R.S.A.F.

All'I.U.R.S.A.F. possono aderire, secondo le modalità previste dall'allegato statuto, enti ed organismi interessati all'attività istituzionale dell'I.U.R.S.A.F.

L'I.U.R.S.A.F. ha lo scopo di effettuare ricerche, realizzare sperimentazioni, fornire gli elementi conoscitivi atti a sostenere gli interventi degli enti e degli organismi umbri per le materie di competenza regionale attinenti alla formazione professionale dei lavoratori, all'assistenza scolastica e alle conseguenti attività, mettere a disposizione degli operatori culturali interessati al settore l'insieme delle conoscenze e delle esperienze acquisite.

Art. 2.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, l'I.U.R.S.A.F.:

stabilisce rapporti con gli enti locali, gli enti pubblici, le organizzazioni sindacali, economiche e culturali, l'università degli studi di Perugia e l'università italiana per stranieri, gli istituti di ricerca nazionali ed internazionali;

promuove ed organizza corsi, seminari e convegni;

effettua ricerche e sperimentazioni;

adotta tutte le iniziative utili a favorire la più ampia diffusione dei risultati raggiunti, e in particolar modo tra gli enti e gli operatori interessati.

Art. 3.

L'I.U.R.S.A.F. ha sede in Spoleto.

E' dotato di personalità giuridica ed ha durata illimitata.

Il suo funzionamento è regolato dallo statuto allegato alla presente legge nonché dal regolamento interno.

Art. 4.

Ai ruoli dell'I.U.R.S.A.F. si accede mediante pubblico concorso.

Il regolamento giuridico ed economico del personale dell'I.U.R.S.A.F. dovrà ispirarsi ai principi contenuti nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, concernente: stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione.

L'assemblea, sulla base delle esigenze di funzionamento dell'I.U.R.S.A.F., può conferire incarichi specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità.

Art. 5.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni degli organi dell'I.U.R.S.A.F. concernenti:

i programmi di attività;

i bilanci preventivi e le relative variazioni;

i conti consuntivi;

il regolamento giuridico ed economico e la pianta organica del personale;

gli acquisti, le alienazioni e le locazioni dei beni immobili;

le liti attive e passive;

le modifiche allo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi annuali, corredati da una relazione sull'attività svolta, devono essere inviati oltre che alla giunta regionale, anche agli enti ed organismi aderenti, entro quindici giorni dall'approvazione dell'assemblea.

Art. 6.

Alle spese di costituzione l'I.U.R.S.A.F. provvederà con il contributo di L. 25.000.000 a carico della Regione.

Alle spese di funzionamento dello stesso Istituto si farà fronte con il contributo annuale della Regione determinato in lire 30 milioni, con le quote annuali di partecipazione e con gli eventuali contributi previsti dall'allegato statuto.

Art. 7.

La spesa complessiva di lire 55 milioni relativa al contributo di cui al primo comma del precedente art. 4 ed alla prima annualità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sarà imputata al cap. 2550 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1975, denominato: « Contributo regionale per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto umbro di ricerche e sperimentazione sull'attività formativa (I.U.R.S.A.F.) » e ad essa si farà fronte quanto a lire 25 milioni mediante utilizzo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, della disponibilità esistente nel cap. 3130 del bilancio dell'esercizio 1974; e quanto a lire 30 milioni mediante prelievo dallo stesso cap. 3130 del bilancio dell'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1975

CONTI

La presente legge regionale è stata approvata dal consiglio regionale il 27 febbraio 1975 (atto n. 1404) ed il 29 aprile 1975 (atto n. 1534) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 maggio 1975.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 38.
Costituzione di un centro studi giuridici e politici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 24 *del 4 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria promuove la costituzione di un centro studi giuridici e politici con sede in Perugia, presso il consiglio regionale, per favorire l'attuazione degli articoli 3 della Costituzione e 10 dello statuto.

Art. 2.

Il centro opera nel campo dello studio, della ricerca e della sperimentazione allo scopo di incrementare elaborazioni scientifiche tese allo sviluppo della democrazia e di favorire conseguenti prassi politiche.

A tal fine agisce come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche e politiche e come strumento di ricerca e sperimentazione nel campo della riforma regionale, intesa come parte della riforma dello Stato.

Come organismo culturale promuove lo studio delle scienze giuridiche e politiche e la loro reciproca integrazione per contribuire all'analisi dei problemi inerenti allo sviluppo della democrazia partecipativa.

Come organismo di ricerca e sperimentazione elabora studi e dati relativi al completamento ed alla piena attuazione della riforma regionale, oltre a strumenti tecnici per l'attuazione della partecipazione popolare.

Art. 3.

Il centro pone a fondamento delle analisi, delle sperimentazioni e delle indicazioni tecniche i risultati di varie esperienze nel campo scientifico, sociale e politico.

A tal fine promuove un costante rapporto tra tutti gli operatori del diritto e gli operatori politici e sindacali, creatori e applicatori del diritto.

Art. 4.

Per raggiungere tali fini il centro:

a) promuove ed organizza convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico, culturale e di formazione professionale;

b) favorisce la partecipazione di operatori del diritto e di operatori politici e sindacali a convegni, seminari e corsi, organizzati anche da altri centri o istituti;

c) cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario;

d) pubblica volumi e periodici;

e) finanzia ricerche su temi specifici;

f) promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa culturale.

Art. 5.

Il centro non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.

L'attività ed il funzionamento del centro sono regolati dallo statuto sociale da approvarsi con legge regionale.

Art. 6.

Possono diventare soci del centro privati, associazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.

Art. 7.

Sono organi del centro:

a) l'assemblea dei soci;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Lo statuto del centro dovrà tra l'altro:

a) determinare la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonchè i procedimenti per le relative nomine;

b) riservare all'assemblea dei soci il potere di indirizzo sull'attività del centro assicurando anche la partecipazione di operatori del diritto, politici e sindacali non associati e di rappresentanti di altre associazioni, centri ed istituti impegnati in settori sia affini che afferenti a discipline scientifiche diverse, per sollecitare contributi anche a carattere interdisciplinare;

c) stabilire le funzioni del comitato direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;

d) riservare la nomina dei due terzi dei membri del comitato direttivo al consiglio regionale;

e) conferire al presidente poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;

f) riservare all'assemblea dei soci ed al consiglio regionale l'approvazione dei programmi di attività del centro formulati dal comitato direttivo;

g) stabilire le modalità di ammissione dei soci riservando la decisione all'assemblea.

Art. 9.

Le entrate del centro sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.

Per la realizzazione dei fini statutari il centro potrà utilizzare, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, uffici, mezzi e personale del consiglio regionale.

Art. 10.

I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall'assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello statuto regionale.

I bilanci consuntivi inviati alla Regione sono corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di L. 20.000.000 da imputare al cap. 4680 del bilancio della Regione per l'anno 1975 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Art. 12.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio regionale nominerà, con voto limitato a quattro per assicurare la tutela delle minoranze, un comitato promotore di sette membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 marzo 1975 (atto n. 1438) e il 29 aprile 1975 (atto n. 1540) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 maggio 1975.

(5494)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. **27.**

Contributo per l'anno 1974 al Consorzio autonomo del porto di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, la erogazione della somma di lire 300 milioni, a titolo di contributo dovuto dalla regione Campania, quale ente consorziale, ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1974, n. 46.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui al cap. 316 istituito con la legge di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1974 (secondo provvedimento per assestamento).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 14 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. **28.**

Rifinanziamento della legge regionale n. 18 del 18 maggio 1974 - Campagna promozionale speciale 1974 per il turismo in Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale n. 18 del 18 maggio 1974, è autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa della somma di lire 500 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1165 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 14 maggio 1975

CASCETTA

(5137)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 29.
Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 1.

L'amministrazione regionale, ispirata ai principi della partecipazione, del decentramento e della programmazione, si articola nei seguenti servizi:

1) Servizio bilancio;
2) Servizio piani e programmi;
3) Servizio affari generali e personale;
4) Servizio ragioneria generale;
5) Servizio demanio e patrimonio;
6) Servizio finanze e tributi;
7) Servizio urbanistica e pianificazione territoriale;
8) Servizio agricoltura, caccia e pesca;
9) Servizio foreste;
10) Servizio industria e artigianato;
11) Servizio turismo;
12) Servizio commercio;
13) Servizio igiene e sanità;
14) Servizio veterinaria;
15) Servizio attività ospedaliera;
16) Servizio istruzione e cultura;
17) Servizio assistenza sociale;
18) Servizio lavoro e promozione sociale;
19) Servizio formazione professionale;
20) Servizio trasporti;
21) Servizio lavori pubblici;
22) Servizio edilizia economica e popolare;
23) Servizio enti locali e sport;
24) Servizio acque ed acquedotti.

Art. 2.

Le materie attribuite a ciascun servizio sono così ripartite:

1) *Servizio bilancio*:

Partecipazione alle procedure per la formazione del bilancio dello Stato. Bilancio di previsione della Regione; bilanci degli enti e delle aziende regionali; coordinamento dei piani pluriennali di spesa e dei piani di intervento settoriale, riscontro contabile delle proposte di legge comportanti spese; assunzioni e rimborso dei mutui e prestiti obbligazionari nel quadro dei programmi pluriennali stabiliti in sede di bilancio e di programmazione; verifica dei piani e di programmi finanziari deliberati dalla giunta nell'ambito del bilancio della Regione; finanziarie regionali e partecipazioni regionali.

2) *Servizi piani e programmi*:

Partecipazione alle procedure per la formazione del programma economico nazionale. Elaborazione e verifica di attuazione del piano regionale di sviluppo economico. Riscontro delle proposte regionali nel quadro dei programmi stabiliti in sede di programmazione. Verifica dei piani e dei programmi deliberati dalla giunta nell'ambito del programma regionale di sviluppo. Aggiornamento dinamico degli indirizzi di programmazione. Redazione dello schema del rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma regionale.

Rapporti con gli organi di programmazione regionale e locale e con l'organismo di ricerca di cui all'art. 67 dello statuto regionale. Rilevazione, elaborazione e produzione delle informazioni statistiche regionali.

3) *Servizio affari generali e personale*:

Organizzazione del lavoro ed assegnazione del personale inquadrato nel ruolo della giunta; programmi di formazione e di aggiornamento del personale; provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

4) *Servizio ragioneria generale*:

Coordinamento generale della gestione della Regione, mediante firma di tutti gli impegni di spesa, delle reversali di riscossione e dei titoli di pagamento e tenuta delle relative scritture contabili. Rapporti con il tesoriere ai fini della parificazione delle entrate e delle spese. Parificazione ed integrazione dei consultivi resi dal tesoriere. Ispezioni contabili periodiche e saltuarie agli uffici decentrati anticipatari, a qualsiasi titolo, di fondi del bilancio regionale.

Riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti economali e dei rendiconti resi dagli uffici periferici, relativi alle spese generali di amministrazione. Riscontro, dopo la revisione amministrativa dei singoli assessori, dei rendiconti resi dagli uffici ed enti in materia delegata. Contabilità del personale. Conto consuntivo.

5) *Servizio demanio e patrimonio*:

Demanio e patrimonio regionale, inventario e manutenzione dei beni immobili della Regione, rapporti con gli enti e le aziende regionali consegnatarie dei beni immobili regionali.

Provveditorato; inventari e manutenzione dei beni mobili regionali. Gare e contratti. Economato; servizi in economia; gestione del parco macchine.

6) *Servizio finanze e tributi*:

Gestione delle finanze e della tesoreria regionale in conformità al bilancio di competenza

Tributi; entrate patrimoniali, anticipazioni e mutui. Tassa regionale di circolazione; tassa delle concessioni regionali; tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche; imposte concessioni statali sui beni del demanio e patrimonio disponibile dello Stato; entrate tributarie; contenzioso tributario.

7) *Servizio urbanistica e pianificazione territoriale*:

Gestione del piano di assetto territoriale, dei piani urbanistici a scala regionale e comprensoriale e dei piani territoriali paesistici. Pareri sui piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. Funzioni regionali in materia urbanistica, ivi compresa la vigilanza sull'attività edilizia.

8) *Servizio agricoltura, caccia e pesca*:

Piani di sviluppo e programmi di intervento nel settore agricolo; miglioramenti fondiari; coltivazioni arboree ed erbacee e relative produzioni; allevamenti zootecnici e relative produzioni; meccanizzazione agricola; credito agrario; assistenza tecnica e orientamento professionale; interventi per le calamità naturali; incentivi per la cooperazione agricola; sviluppo della proprietà coltivatrice; bonifica integrale; comprensori di bonifica; consorzi di bonifica; enti di sviluppo; usi civici; ricerca e informazione di mercato. Caccia e pesca nelle acque interne.

9) *Servizio foreste*:

Piani di sviluppo e programmi di intervento nel settore forestale; sistemazione idraulico-forestale; aziende forestali; rimboschimento e attività silvo-pastorali; bonifica montana.

10) *Servizio industria e artigianato*:

Promozione industriale. Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. Piani e programmi di attività industriale. Ricerca, concessione, utilizzazione e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali. Promozione e tutela dell'artigianato. Imprese artigiane, cooperative e consorzi tra imprese artigiane. Rapporti con le commissioni provinciali e regionali

dell'artigianato e con organismi ed enti nazionali e locali operanti nel settore. Promozione della cooperazione artigiana. Assistenza tecnica.

11) *Servizio turismo*:

Turismo e industria alberghiera - Vigilanza e controllo enti sub-regionali del turismo - Promozione e pubblicità turistica in Italia e all'estero - Promozione delle attività connesse con i settori dello spettacolo e del tempo libero - Catalogazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale - Coordinamento affari legislativi - Programmi e studi in materia di turismo, beni culturali e ambiente - Commissioni.

12) *Servizio commercio*:

Attività promozionali per il commercio interno ed estero. Adeguamento e sviluppo della rete distributiva. Movimento dei prezzi. Fiere, mostre ed esposizioni. Strutture di mercato (mercati all'ingrosso ortofrutticoli, floricoli, ittici e delle carni). Assistenza tecnica ed interventi nel settore cooperativistico. Regolamentazione apertura, e chiusura esercizi commerciali.

13) *Servizio igiene e sanità*:

Problemi di igiene ambientale e relativi interventi; provvedimenti in materia di igiene e profilassi. Assistenza sanitaria; assistenza ospedaliera; medicina sociale. Attuazione della riforma sanitaria.

14) *Servizio veterinaria*:

Assistenza veterinaria. Assistenza zooiatrica. Profilassi e polizia veterinaria. Ispezione e vigilanza sanitaria delle carni e degli altri elementi di origine animale. Vigilanza sulla produzione, commercio e vendita di mangimi, integrativi ed additivi. Provvedimenti e vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione animale.

15) *Servizio attività ospedaliera*:

Enti ospedalieri. Istituti e case di cura. Assistenza ospedaliera indiretta. Ruoli dei soggetti non assistibili dagli enti mutualistici. Programmazione ospedaliera. Coordinamento degli enti mutualistici ed ospedalieri.

16) *Servizio istruzione e cultura*:

Interventi per la realizzazione del diritto allo studio. Assistenza scolastica minorile. Istituti professionali di Stato e consorzi per l'istruzione tecnica. Programmazione dell'edilizia scolastica e degli asili-nido. Organizzazione della cultura; organizzazione e sviluppo dei servizi di pubblica lettura e dei centri di promozione culturale e sociale (delibera CIPE); sistema regionale delle biblioteche pubbliche e dei musei. Tutela e conservazione del patrimonio librario e archivistico. Problemi della informazione. Funzioni delegate in materia di pubblica istruzione. Educazione permanente.

17) *Servizio assistenza sociale*:

Politiche nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza pubblica. Servizi sociali.

18) *Servizio lavoro e promozione sociale*:

Problemi del lavoro e comunque connessi con la tutela dei diritti dei lavoratori. Attività di promozione sociale.

19) *Servizio formazione professionale*:

Formazione professionale della manodopera; perfezionamento ed aggiornamento professionale dei quadri direttivi ed intermedi.

20) *Servizio trasporti*:

Piani e programmi in materia di trasporti su scala regionale e comprensoriale. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; ferrovie metropolitane e ferrovie secondarie trasferite; navigazione lacuale, fluviale e sui canali navigabili; porti lacuali di navigazione interna. Funzioni delegate in materia di trasporti in concessione e di navigazione interna.

Coordinamento con gli altri mezzi di trasporto di passeggeri e merci.

21) *Servizio lavori pubblici*:

Piani, programmi ed interventi in materia di viabilità, opere portuali e lavori pubblici di interesse regionale. Dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. Espropriazioni per la pubblica utilità ed occupazioni di urgenza. Funzioni delegate in materia di lavori pubblici.

22) *Servizio edilizia economica e popolare*:

Piani, programmi ed interventi in materia di edilizia pubblica e di edilizia economica e popolare; funzioni delegate in materia di edilizia pubblica e di edilizia economica e popolare. Promozione della cooperazione del settore dell'edilizia e delle opere pubbliche.

23) *Servizio enti locali e sport*:

Circondari, comprensori ed altre forme di organizzazione dell'attività regionale e del decentramento: circoscrizioni comunali; istituti della partecipazione; funzionamento degli organi regionali di controllo sugli atti dei comuni, delle province, e degli altri enti locali; definizione dei provvedimenti relativi all'esercizio della delega da parte degli enti locali. Polizia locale, urbana e rurale. Promozione delle attività degli enti locali connesse alle biblioteche ed allo sport.

24) *Servizio acque ed acquedotti*:

Studi e ricerche relativi al campo delle acque; programmazione e coordinamento di tutti gli interventi nel settore delle acque; esecuzione e gestione delle opere relative alla captazione, adduzione e distribuzione delle acque ad uso potabile, industriale, agricolo, termale e per i servizi nell'ambito di territori comunali o di bacini di servizi, promozione delle attività degli enti locali connessi al ciclo delle acque; costituzione di consorzi fra comuni. Enti ed industrie per attuare la costruzione e/o la gestione di opere nel settore delle acque, acquedotti; azione promozionale per il massimo utilizzo in riciclo delle acque reflue; controllo degli scarichi industriali, sia nelle acque che nell'atmosfera, dei rifiuti solidi e delle relative gestioni.

Art. 3.

Sono costituiti a livello di servizi per le funzioni a fianco indicate:

L'avvocatura:

Contenzioso: rappresentanza dell'ente innanzi a tutte le giurisdizioni di qualsiasi ordine e grado, nonchè avanti i collegi arbitrali, e la difesa con tutti i poteri necessari per il completo, autonomo ed efficace espletamento del mandato.

Consulenza e pareri: consulenza legale in ordine alla instaurazione di liti, alla resistenza nelle stesse, al componimento di controversie, parere sui problemi giuridici derivanti dalla applicazione di leggi o di regolamenti, nonchè per lo svolgimento di qualsiasi attività legale stragiudiziale.

Contratti: assistenza legale per la redazione di negozi giuridici nei quali la Regione abbia interesse; istruttoria delle pratiche riguardanti ricorsi gerarchici e ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Il gabinetto:

Collaborazione all'attività del presidente per i rapporti con gli assessori, con il consiglio e i suoi organi e con i gruppi consiliari; per i rapporti con il parlamento, il Governo, le altre regioni e gli enti ed istituzioni nazionali ed estere; corrispondenza, affari riservati, pubbliche relazioni e cerimoniale; informazioni sulle attività della Regione, rapporti con gli organi di stampa e con i mezzi di comunicazione di massa; rassegna della stampa quotidiana per la giunta e gli assessori, pubblicazioni periodiche ed iniziative editoriali della giunta.

La segreteria della giunta:

Predisposizione e trasmissione degli ordini del giorno e degli avvisi di convocazione delle sedute della giunta; assistenza alla giunta e redazione dei processi verbali delle sedute; trasmissione degli atti della giunta al consiglio, alla commissione di controllo sull'amministrazione regionale, all'amministrazione statale e ad altri enti; conservazione e classificazione delle deliberazioni e degli atti della giunta e degli atti monocratici del presidente e degli assessori; comunicazione delle decisioni della giunta e rapporti con i servizi e con i dipartimenti di cui al successivo art. 7; Bollettino ufficiale della Regione; organizzazione dell'archivio generale, protocollazione, spedizione e conservazione degli atti e documenti della giunta.

La segreteria del comitato regionale di controllo e sue sezioni:

Funzioni e compiti di cui alla legge regionale 22 marzo 1972, n. 4: «Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali».

Art. 4.

La sovrintendenza operativa sui servizi è attribuita ai singoli assessori nei modi e nelle forme di cui all'art. 33 dello statuto. La sovrintendenza operativa sull'avvocatura, il gabinetto e la segreteria della giunta compete al presidente.

Su proposra del presidente, per l'avvocatura, il gabinetto e la segreteria della giunta, e su proposta degli assessori, per i servizi, la giunta nomina, limitatamente al periodo della sua durata in carica, un coordinatore responsabile scelto fra i funzionari coordinatori degli uffici di cui al successivo art. 5.

Il coordinatore assicura la realizzazione degli indirizzi programmatici e delle disposizioni impartite dai singoli assessori ai fini dell'attuazione del principio della sovrintendenza operativa agli stessi attribuita.

Art. 5.

I servizi sono articolati in uffici che saranno istituiti con successiva legge regionale.

A ciascun ufficio, organizzato secondo il metodo di lavoro di gruppo, è preposto un coordinatore responsabile.

I criteri di scelta dei coordinatori dei servizi e degli uffici nonchè il rapporto complessivo tra il numero dei coordinatori degli uffici e quello del personale dipendente della Regione, saranno determinati con la legge regionale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

A norma dell'art. 12 dello statuto, la Regione provvede all'assolvimento delle funzioni amministrative, normalmente, attraverso la delega degli enti locali.

La istituzione di uffici costituenti articolazioni periferiche dei servizi, è consentita, salvo quanto disposto al successivo art. 16, soltanto in via eccezionale e nei limiti previsti dalle leggi di delega di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Al fine di assicurare il coordinamento, i servizi sono raggruppati nei seguenti dipartimenti funzionali, che, comunque, non costituiscono unità organiche operative:

1) dipartimento del territorio;
2) dipartimento dell'economia;
3) dipartimento dei servizi civili.

Fanno normalmente capo:

a) al dipartimento del territorio: i servizi urbanistica, lavori pubblici, edilizia economica e popolare, trasporti, affari generali, enti locali, bilancio, piani e programmi, finanze, commercio;

b) al dipartimento dell'economia: i servizi agricoltura caccia e pesca, foreste, acque e acquedotti, industria ed artigianato, turismo, commercio, bilancio, piani e programmi, finanze, urbanistica;

c) al dipartimento dei servizi civili: i servizi affari generali, enti locali, igiene e sanità, veterinaria, attività ospedaliera, istruzione e cultura, formazione professionale, lavoro e promozione sociale, bilancio, piani e programmi, ragioneria generale, finanze, trasporti.

Art. 8.

Al dipartimento è preposto un comitato dipartimentale che esamina, in via preliminare e con metodo di lavoro a carattere interdisciplinare i provvedimenti di competenza della giunta.

Il comitato dipartimentale è costituito dagli assessori che sovrintendono ai servizi facenti capo a ciascun dipartimento.

Possono partecipare ai lavori del comitato dipartimentale anche gli assessori che sovrintendono a servizi facenti capo ad un dipartimento diverso da quello previsto nella elencazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Tale partecipazione può essere esplicitamente richiesta dal comitato dipartimentale o disposta su invito del presidente della giunta.

L'istruttoria dei provvedimenti all'esame del comitato dipartimentale è predisposta, sulla base della proposta dei singoli servizi, dall'ufficio dipartimentale di cui al successivo art. 9.

Il comitato dipartimentale è presieduto dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato.

Art. 9.

L'ufficio dipartimentale è composto da un funzionario di livello direttivo con esclusivi compiti di segretario, dai coordinatori dei servizi facenti capo a ciascun dipartimento e da esperti del piano di cui al successivo art. 10.

I funzionari degli uffici dipartimentali sono stabilmente inseriti:

nel servizio urbanistica e pianificazione territoriale, quello dell'ufficio dipartimentale del territorio;

nel servizio bilancio, piani e programmi, quello dell'ufficio dipartimentale dell'economia;

nel servizio affari generali, quello dell'ufficio dipartimentale dei servizi civili.

Art. 10.

Allo scopo di predisporre lo schema del piano di coordinamento territoriale e di sviluppo economico è istituito, in via provvisoria e per la durata massima di dodici mesi, prorogabile al massimo di altri sei mesi, dall'entrata in vigore della presente legge, un ufficio del piano sotto la diretta sovrintendenza del presidente della giunta.

All'ufficio del piano è preposto un responsabile nominato dalla giunta e scelto tra gli esperti di cui al comma successivo.

L'ufficio del piano si avvale delle prestazioni di non più di 25 esperti di specifica qualificazione scientifica e professionale in materia di pianificazione economica e territoriale, scelti in base a deliberazioni della giunta.

Gli esperti di cui al comma precedente non conseguono rapporto di impiego con la Regione ed hanno diritto, per le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, ad un compenso forfettario omnicomprensivo da determinarsi dal consiglio regionale a norma dell'art. 68 dello statuto.

Il personale dell'ufficio del piano è costituito da dipendenti dei livelli direttivo, di concetto e d'ordine del ruolo della giunta ed all'ufficio stesso provvisoriamente destinati con deliberazione della giunta che ne fissa anche il numero complessivo e la durata del distacco.

Art. 11.

E' istituita la segreteria particolare del presidente della giunta, alla quale sono destinati non più di dieci dipendenti, scelti tra il personale dei livelli direttivo, di concetto ed esecutivo.

E' istituita, altresì, la segreteria particolare per ciascuno degli assessori in carica, alla quale possono essere destinati non più di cinque dipendenti, scelti, tra il personale dei livelli direttivo, di concetto ed esecutivo ed elevabili a sette per la segreteria del vice presidente.

Alla destinazione del personale di cui ai commi precedenti provvede la giunta con apposita deliberazione su richiesta nominativa del presidente e di ciascun assessore.

I presidenti del comitato regionale, di controllo e delle sezioni decentrate hanno diritto ad un segretario particolare scelto fra il personale assegnato al comitato o alla sezione.

Al termine del distacco, il personale destinato alle segreterie, particolari del presidente, di ciascun assessore, nonchè dei presidenti del comitato regionale di controllo e sezioni decentrate ritorna alle mansioni ed agli uffici ai quali era assegnato al momento in cui il distacco è stato disposto.

Art. 12.

Ai coordinatori dei servizi, dell'avvocatura, del gabinetto, della segreteria della giunta, delle segreterie particolari del presidente e degli assessori è corrisposta un'indennità speciale, pari al 20 % dello stipendio base corrispondente al trattamento previsto per il V livello funzionale direttivo.

Per gli altri dipendenti destinati alle segreterie particolari del presidente e degli assessori e per i responsabili degli uffici di cui al precedente art. 5, detta indennità speciale è pari al 10 % dello stipendio base corrispondente al rispettivo livello di inquadramento.

Eventuali cumuli di incarichi non comportano il cumulo di indennità ed in ogni caso l'indennità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è limitata al periodo di durata dell'incarico e non è pensionabile.

In analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con deliberazione della giunta regionale sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del presidente e degli assessori regionali e come tali tenuti, in via ordinaria e continuativa, all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo fissato dall'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonchè il contingente del personale del ruolo della giunta regionale ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro.

Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80.

Il compenso per lavoro straordinario di cui al precedente comma è alternativo, per il personale addetto alle segreterie particolari del presidente e degli assessori, della speciale indennità prevista dal secondo comma del presente articolo.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Il personale è ripartito nei servizi secondo le previsioni della tabella allegata.

La giunta regionale provvede all'assegnazione del personale con apposita deliberazione in conformità degli articoli 22 e 34 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente la « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della regione Campania ».

La giunta, sentita la commissione di cui all'art. 41 della citata legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, può disporre con propria deliberazione la destinazione del dipendente ad un servizio diverso da quello cui era stato precedentemente assegnato, per esigenze di lavoro o su domanda dell'interessato.

Art. 14.

I sede di prima applicazione e fino all'espletamento della selezione prevista dall'art. 5 della presente legge, i coordinatori dei servizi sono nominati dalla giunta, su proposta dei singoli assessori per i rispettivi servizi, fra i funzionari del livello direttivo.

Tale nomina non costituisce titolo ai fini dell'eventuale riconferma

Art. 15.

I dirigenti degli uffici provinciali dell'organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai servizi regionali ai sensi del successivo art. 16, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai coordinatori di servizi e conservano l'incarico fino all'espletamento della selezione prevista dal precedente art. 5 della presente legge.

Art. 16.

La sezione urbanistica regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche è assorbita dal servizio urbanistica della Regione.

Gli uffici trasferiti dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania, con la eccezione della sezione urbanistica di cui al comma precedente, sono assorbiti dal servizio lavori pubblici.

Gli uffici provinciali del genio civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come uffici locali della Regione e sono inquadrati nel servizio lavori pubblici.

La sezione autonoma del genio civile di Ariano Irpino continua a funzionare come ufficio circondariale ed è inquadrato nel servizio lavori pubblici.

La direzione regionale trasporti, già direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è assorbita dal servizio trasporti.

L'ispettorato agrario compartimentale è assorbito nel servizio agricoltura.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come uffici locali della Regione e sono inquadrati nel servizio agricoltura.

L'ispettorato regionale delle foreste è assorbito nel servizio foreste.

Gli ispettorati ripartimentali delle foreste di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come uffici locali della Regione e sono inquadrati nel servizio foreste.

Gli uffici del medico provinciale e quelli del veterinario provinciale di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come uffici locali della Regione e sono inquadrati nel servizio igiene e sanità e nel servizio veterinaria.

La sopraintendenza ai beni librari è assorbita dal servizio istruzione e cultura.

Art. 17.

Ai servizi previsti dagli articoli 1 e 3, al comitato regionale di controllo e sue sezioni provinciali ed agli uffici provinciali dell'organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai servizi, è assegnato esclusivamente, entro i limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella *E*/1 allegata alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, il personale del ruolo della giunta regionale.

Art. 18.

Alla organizzazione degli uffici del consiglio regionale si provvede con separata legge regionale.

Titolo III

FORMA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 19.

Gli atti amministrativi della giunta, del presidente e degli assessori sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, rispettivamente nella forma della deliberazione, del decreto e dell'ordinanza.

Il presidente della giunta può delegare la firma degli atti meramente esecutivi di provvedimenti generali agli assessori od ai responsabili dei servizi o degli uffici.

Gli atti dovuti e quelli di natura meramente istruttoria possono essere resi oltre che dal presidente e, su sua delega, dagli accessori, anche dai responsabili dei servizi o degli uffici, specificamente delegati dal presidente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

La giunta regionale provvederà alle provvisorie attribuzioni, con atto amministrativo, delle funzioni che dovessero essere trasferite o delegate successivamente all'approvazione della presente legge, sottoponendo, contemporaneamente, al consiglio regionale apposito disegno di legge concernente l'attribuzione delle funzioni stesse.

Art. 21.

I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono previsti negli stanziamenti di cui ai capitoli 19, 21, 202, 204, 1347 e 1350 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e nei corrispondenti dei successivi esercizi.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 14 maggio 1975

CASCETTA

Tabella riassuntiva della ripartizione del personale regionale tra i servizi previsti dagli articoli 1 e 3 e gli uffici provinciali dell'organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai servizi di cui all'art. 16 della legge

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	Dotazioni organiche parziali e totali del personale distinte per livelli funzionali di appartenenza										Totale personale per servizi
	Direttivo		Concetto		Esecutivo		Ausiliario		Operaio		
	Par.	Totali	Par.	Totali	Par.	Totali	Par.	Totali	Par.	Totali	
1. Servizio gabinetto	6	6	7	7	20	20	8	8	—	—	41
2. Servizio segreteria della giunta .	3	3	5	5	10	10	3	3	—	—	21
3. Servizio avvocatura	6	6	4	4	6	6	2	2	—	—	18
4. Servizio bilancio	6	6	12	12	16	16	3	3	—	—	32
5. Servizio piani e programmi . .	12	12	15	15	14	14	3	3	—	—	44
6. Servizio AA. GG. e personale .	7	7	15	15	35	35	3	3	—	—	60
7. Servizio ragioneria generale	6	6	17	17	25	25	2	2	—	—	50
8. Servizio demanio e patrimonio .	2	2	5	5	7	7	1	1	—	—	15
9. Servizio finanze e tributi . .	2	2	12	12	23	23	3	3	—	—	40
10. Servizio urbanistica e pianificazione territoriale	25	25	20	20	30	30	5	5	—	—	80
11. Servizio agricoltura, caccia e pesca	23	—	22	—	33	—	8	—	—	—	—
a) Isp. prov. agric. di Avellino	11	—	25	—	5	—	7	—	1	—	—
b) Isp. prov. agric. di Benevento	17	—	16	—	11	—	8	—	1	—	—
c) Isp. prov. agric. di Caserta	14	—	12	—	4	—	6	—	—	—	—
d) Isp. prov. agric. di Napoli	14	—	11	—	13	—	4	—	—	—	—
e) Isp. prov. agric. di Salerno	27	—	18	—	9	—	10	—	2	—	—
Totale dotazione organica del servizio .	—	106	—	104	—	75	—	43	—	4	332
12. Servizio foreste	6	—	5	—	12	—	4	—	—	—	—
a) Isp. rip. foreste di Avellino .	—	—	7	—	7	—	1	—	1	—	—
b) Isp. rip. foreste di Benevento	—	—	10	—	5	—	1	—	1	—	—
c) Isp. rip. foreste di Caserta . .	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—
d) Isp. rip. foreste di Napoli . .	—	—	4	—	6	—	3	—	10	—	—
e) Isp. rip. foreste di Salerno .	1	—	13	—	16	—	9	—	22	—	—
Totale dotazione organica del servizio .	—	7	—	43	—	48	—	18	—	36	152
13. Servizio industria e artigianato .	6	6	8	8	13	13	3	3	—	—	30
14. Servizio turismo	14	14	18	18	20	20	2	2	—	—	54
15. Servizio commercio . . .	6	6	6	6	8	8	1	1	—	—	21
16. Servizio igiene e sanità	5	—	14	—	30	—	6	—	—	—	—
a) Uff. medico prov. di Avellino .	4	—	4	—	6	—	2	—	—	—	—
b) Uff. medico prov. di Benevento .	4	—	4	—	5	—	2	—	—	—	—
c) Uff. medico prov. di Caserta	4	—	4	—	6	—	2	—	—	—	—
d) Uff. medico prov. di Napoli	12	—	8	—	20	—	4	—	—	—	—
e) Uff. medico prov. di Salerno .	6	—	6	—	14	—	4	—	—	—	—
Totale dotazione organica del servizio	—	35	—	40	—	81	—	20	—	—	176
17. Servizio veterinario . . .	3	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—
a) Uff. veterinario di Avellino .	3	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—
b) Uff. veterinario di Benevento .	3	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—
c) Uff. veterinario di Caserta . .	3	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—
d) Uff. veterinario di Napoli .	4	—	4	—	10	—	2	—	—	—	—
e) Uff. veterinario di Salerno . .	3	—	2	—	8	—	2	—	—	—	—
Totale dotazione organica del servizio .	—	19	—	16	—	32	—	11	—	—	78
18. Servizio attività ospedaliera .	7	7	14	14	22	22	7	7	—	—	50
19. Servizio istruzione e cultura . .	8	8	9	9	9	9	6	6	—	—	32

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	Dotazioni organiche parziali e totali del personale distinte per livelli funzionali di appartenenza										Totale personale per servizi
	Direttivo		Concetto		Esecutivo		Ausiliario		Operaio		
	Par.	Totali	Par.	Totali	Par.	Totali	Par.	Totali	Par.	Totali	
20. Servizio assistenza sociale . .	9	9	8	8	16	16	3	3	—	—	36
21. Servizio lavoro e promozione sociale	8	8	13	13	13	13	4	4	—	—	38
22. Servizio formazione professionale .	30	30	160	160	270	270	40	40	—	—	500
23. Servizio trasporti	16	16	20	20	25	25	8	8	—	—	69
24. Servizio edilizia economica e popolare	4	4	10	10	10	10	3	3	—	—	27
25. Servizio enti locali e sport .	7	7	10	10	15	15	4	4	—	—	36
26. Servizio acque e acquedotti	9	9	20	20	21	21	5	5	—	—	55
27. Servizio lavori pubblici	13	—	30	—	95	—	5	—	4	—	—
a) Uff. genio civile di Avellino	5	—	30	—	25	—	6	—	—	—	—
b) Uff. genio civile di Benevento	5	—	25	—	25	—	5	—	1	—	—
c) Uff. genio civile di Caserta .	5	—	25	—	46	—	4	—	—	—	—
d) Uff. genio civile di Napoli . .	9	—	40	—	79	—	5	—	4	—	—
e) Uff. genio civile di Salerno	6	—	35	—	66	—	5	—	1	—	—
f) Sez. autonoma genio civ. Ariano Irpino	2	—	10	—	20	—	3	—	—	—	—
Totale dotazione organica del servizio .	—	45	—	195	—	356	—	33	—	10	639
28. Comitato regionale di controllo .	8	—	11	—	21	—	6	—	—	—	—
a) Sez. provinciale di Avellino	10	—	12	—	20	—	6	—	—	—	—
b) Sez. provinciale di Benevento	8	—	10	—	18	—	6	—	—	—	—
c) Sez. provinciale di Caserta .	9	—	13	—	22	—	6	—	—	—	—
d) Sez. provinciale di Napoli . .	9	—	14	—	29	—	6	—	—	—	—
e) Sez. provinciale di Salerno .	15	—	14	—	27	—	6	—	—	—	—
Totale dotazione organica comitato regionale di controllo e sue sezioni	—	59	—	74	—	137	—	36	—	—	306
Totali per livelli funzionali di appartenenza	470	470	880	880	1.357	1357	280	280	50	50	3.037

(5138)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **30**.

Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare condizioni di effettiva ed immediata operatività all'azione degli enti locali della Campania, la Regione attua, secondo le procedure, i tempi e le modalità di finanziamento previste dai successivi articoli, interventi di emergenza nei seguenti settori e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di spesa:

a) costruzione, allestimento ed arredamento di asili-nido comunali per lire 20 miliardi;

b) costruzione di opere pubbliche dei comuni, delle province e relativi consorzi per lire 57 miliardi;

c) lavori ed opere di somma urgenza da effettuarsi nei comuni della Campania a completamento del programma per la balneazione estiva 1974 e 1975 per lire 5 miliardi;

d) interventi per fronteggiare immediate esigenze di sistemazione del suolo e del sottosuolo in istato di pericolosità dei centri abitati di taluni comuni della Regione per lire 5 miliardi;

e) opere e lavori di primo avviamento per la realizzazione del parco marino di Castellabate ed interventi a favore della pesca lungo i litorali per la costruzione e l'allestimento di vivai e vasche di stabulazione per lire 3 miliardi;

f) costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari per lire 2 miliardi;

g) interventi per consentire alle cooperative agricole e allo ente di sviluppo in Campania la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli ed opere di miglioramento fondiario già ammessi a finanziamento a carico dello Stato o del FEOGA, per lire 1 miliardo;

h) ampliamento ed ammodernamento del parco del materiale rotabile dei servizi di autolinee urbane ed extraurbane di interesse regionale per lire 5 miliardi.

Titolo I

ASILI-NIDO COMUNALI

Art. 2.

Per accelerare la realizzazione degli asili-nido comunali, la giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni interessati contributi straordinari in capitale per la costruzione, l'allestimento e l'arredamento di detti asili inclusi nei piani per gli anni 1972 e 1973 approvati dal consiglio regionale con le deliberazioni rispettivamente in data 30 ottobre 1972, n. 49/3 e in data 25 settembre 1974, n. 146/3 ed in quello per l'anno 1974 in corso di elaborazione.

I contributi straordinari di cui sopra sono concessi nella misura occorrente a coprire la quota dei costi ammessi di allestimento dell'area e di costruzione ed arredamento degli asili-nido che ecceda l'importo dei contributi in capitale assegnati ai comuni con i piani anzidetti.

Art. 3.

Per la costruzione degli asili-nido previsti nei piani per gli anni 1972 e 1973 i comuni o loro consorzi possono scegliere fra la realizzazione da parte della Regione mediante il ricorso all'edilizia standardizzata e la realizzazione diretta di un proprio progetto secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 4.

Allo scopo di facilitare la sollecita realizzazione degli asili-nido previsti dai piani per il 1972 e 1973 la giunta regionale è autorizzata a provvedere, per conto dei comuni e dei consorzi di comuni che ne facciano richiesta ai sensi del successivo articolo, alla costruzione degli asili-nido mediante il ricorso all'edilizia standardizzata nei modi disposti dai successivi commi.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale invita imprese e loro consorzi, cooperative edili e loro consorzi, imprese di edilizia industrializzata che abbiano i requisiti tecnici, finanziari ed organizzativi previsti dalla legislazione vigente in materia, a presentare offerte vincolanti per modelli tipo di asili-nido.

L'invito dovrà richiamare i requisiti prescritti dalla legge regionale 12 maggio 1973, n. 12, e successive modificazioni, e indicare le dimensioni dei modelli tipo richiesti, le caratteristiche tipologiche e tecnico-costruttive, i limiti dei costi e dei tempi di esecuzione per opere complete dell'allestimento e dell'arredamento

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'invito suddetto nel Bollettino ufficiale della Regione, le imprese invitate dovranno far pervenire alla giunta regionale offerte corredate da progetto esecutivo dei modelli tipo, con l'indicazione analitica dei costi.

Tali offerte dovranno essere vincolanti e contenere l'impegno ad eseguire contemporaneamente almeno il 50% dell'intero programma regionale.

Sulla base delle offerte presentate, la giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare competente, entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sceglie uno o più modelli tipo di asili-nido e ne dà immediata ed integrale comunicazione agli enti locali interessati. La relativa deliberazione è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

I comuni e i consorzi di comuni che intendano richiedere la realizzazione da parte della Regione dell'asilo-nido, secondo un modello-tipo prescelto a norma dell'articolo precedente, approvano con propria delibera il progetto esecutivo del modello-tipo adottato e lo trasmettono alla giunta regionale entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'ultimo comma del medesimo articolo.

La delibera di approvazione di cui al primo comma comporta la rinuncia da parte del comune o del consorzio al progetto già eventualmente presentato ai sensi della legge regionale 12 maggio 1973, n. 12, e successive modificazioni, e la destinazione del contributo concesso alla realizzazione del modello-tipo adottato.

La deliberazione di approvazione deve altresì recare l'impegno dell'ente a rimborsare alla Regione il contributo straordinario a norma dell'art. 8 della presente legge.

Art. 6.

Per la realizzazione dei progetti di asili-nido mediante edilizia standardizzata per gli anni 1972 e 1973 la giunta regionale delibera i contratti per l'affidamento della costruzione, dello allestimento e dell'arredamento mediante ricorso alla licitazione privata con l'impresa o le imprese che abbiano presentato i modelli-tipo prescelti dai comuni e dai loro consorzi.

Tali contratti debbono, fra l'altro, indicare:

a) il numero, la tipologia e la localizzazione delle singole opere da realizzare nonchè i tempi per la loro esecuzione;

b) le parti delle opere che l'impresa eseguirà in proprio e di quelle che la stessa impresa affiderà a cooperative, consorzi di cooperative, ed imprese regolarmente iscritte all'albo dei costruttori;

c) le procedure relative sia all'attività di vigilanza sulla esecuzione delle opere sia al loro collaudo definitivo;

d) la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di eventuali controversie.

A collaudo avvenuto gli asili-nido realizzati in base ai contratti di cui al presente articolo entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni e dei consorzi di comuni.

Art. 7.

I comuni ed i loro consorzi che non optino per la realizzazione di asili-nido mediante modelli-tipo di edilizia standardizzata devono trasmettere alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori, di cui va unita copia autentica se suscettivo di aggiornamento nei costi, ovvero, ove questo — già prodotto in sede di formazione del piano cui essi sono interessati — sia ritenuto valido sotto tale profilo, la deliberazione di conferma del progetto stesso, con la esplicita richiesta, in ambedue le ipotesi, di concessione del contributo straordinario.

In ogni caso, la predetta deliberazione deve recare l'impegno dell'ente richiedente il contributo straordinario a rimborsare alla Regione il contributo stesso, con le modalità fissate dal successivo art. 8.

Il termine di cui al primo comma, per i comuni interessati al piano asili-nido per l'anno finanziario 1974, decorre dalla data di approvazione del piano stesso da parte del consiglio regionale, se posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il contributo straordinario previsto dalle disposizioni contenute nel presente titolo deve essere restituito dal comune beneficiario nella misura del 50% in 25 annualità posticipate costanti, comprensive del parziale rimborso, in ragione del 9%, degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione per l'acquisizione del mutuo di cui al successivo art. 48. L'altra metà del contributo cede ai sensi della legge regionale 4 settembre 1974, n. 4, a carico della Regione a titolo di contributo regionale integrativo di quello dello Stato determinato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Le annualità di cui al comma precedente decorrono dallo anno successivo a quello della collaudazione dell'opera. Il versamento del relativo importo va eseguito con rimessa diretta al tesoriere regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, con imputazione all'apposito capitolo del titolo IV dello stato di previsione dell'entrata.

Il pagamento delle rate annuali è garantito dal comune debitore mediante iscrizione delle somme allo scopo occorrenti nella parte passiva del proprio bilancio di previsione per l'intera durata dell'impegno assunto.

A tali effetti, il comune è tenuto a dare in carico al proprio tesoriere, con la deliberazione di cui al precedente articolo debitamente notificata, il versamento in favore della Regione delle predette rate annuali alle periodiche scadenze stabilite.

Ai fini dell'assolvimento da parte del comune dell'impegno precitato, le intendenze di finanza, le ragionerie provinciali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro e le sezioni di tesoreria provinciali, a richiesta della Regione provvederanno, in sede di versamento delle somme a qualsiasi causale dovute al comune stesso, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente legislazione statale.

Art. 9.

La deliberazione di cui all'art. 7 della presente legge deve contenere la dichiarazione della disponibilità dell'area od in mancanza la indicazione dei modi di acquisizione della stessa.

Tale deliberazione non è soggetta ad alcun parere preventivo da parte degli organi regionali, ma soltanto al controllo di legittimità previsto dall'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4.

Art. 10.

I comuni, che non provvedano, entro i termini stabiliti, a quanto diposto dall'art. 7, non potranno beneficiare delle provvidenze di cui alle norme del presente titolo e, conseguentemente, fruiranno soltanto dei contributi statali assegnati con i piani annuali, approvati dal consiglio regionale, nei quali essi sono compresi.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai comuni per l'invio della documentazione di cui al precedente art. 7, la giunta regionale sulla base dell'istruttoria compiuta dall'assessore competente e nei limiti di spesa fissati nell'art. 1, approva, previo parere della competente commissione consiliare, il piano di assegnazione dei contributi straordinari dopo aver acquisito il parere di una commissione consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

dal presidente della giunta regionale che la convoca e la presiede o da un assessore da lui delegato;

dall'assessore alla pubblica istruzione e all'assistenza o da un suo delegato;

dall'assessore per il bilancio e la programmazione o da un suo delegato;

dall'assessore ai lavori pubblici o da un suo delegato;

dall'assessore alla sanità o da un suo delegato;

dall'assessore per le finanze o da un suo delegato;

dall'assessore ai trasporti o da un suo delegato;

da un ingegnere designato di volta in volta dall'assessore ai lavori pubblici.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario dello assessorato pubblica istruzione ed assistenza.

Il piano di assegnazione ha valore di provvedimento di approvazione dei progetti tecnici e di concessione dei relativi contributi straordinari.

Titolo II

OPERE PUBBLICHE A CURA DEI COMUNI DELLE PROVINCE E RELATIVI CONSORZI

Art. 12.

Per accelerare l'attuazione delle opere — assistite da contributi in capitale ed in annualità a tutto il 30 settembre 1974, concessi dalla Regione — per le quali non abbiano i comuni, le province e relativi consorzi ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'affidamento del relativo mutuo, la giunta regionale è autorizzata ad accordare contributi straordinari in capitale nella misura strettamente necessaria ad assicurare la totale copertura della spesa ammessa.

Per la fruizione di tali contributi gli enti interessati devono trasmettere alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione — esecutiva ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4 — di riapprovazione del progetto esecutivo della opera, di cui va unita copia autentica, se suscettivo di aggiornamento nei costi, ovvero, ove questo — già esibito in sede di richiesta di contributo ordinario — sia ritenuto valido sotto tale profilo, la deliberazione di conferma del progetto stesso, con la esplicita richiesta, in ambedue le ipotesi, di concessione del contributo straordinario.

In ogni caso, la deliberazione predetta deve recare l'impegno dell'ente richiedente a rimborsare alla Regione il contributo straordinario di cui al precedente comma nella misura fissata dal successivo art. 14 e con le modalità stabilite dai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della presente legge.

Art. 13.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato agli enti per l'invio della documentazione di cui al precedente art. 12, la giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'assessore competente e nei limiti di spesa fissati nell'art. 1, approva, previo parere della competente commissione consiliare, il piano di assegnazione dei contributi straordinari, dopo aver acquisito il parere della commissione consultiva prevista nel precedente art. 11.

Il piano di assegnazione ha valore di provvedimento di approvazione dei progetti tecnici e di concessione dei relativi contributi straordinari.

Per gli interventi previsti dalle disposizioni del presente titolo la segreteria della commissione consultiva è curata da un funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici.

Art. 14.

Il rimborso dei contributi straordinari, di cui al precedente art. 12, da parte degli enti interessati, è determinato come appresso:

a) gli enti assegnatari di contributi in annualità sono tenuti a rimborsare alla Regione l'importo corrispondente al 30 % dei costi effettivamente sostenuti nei limiti della spesa dichiarata ammissibile in 25 annualità costanti posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della collaudazione della opera.

Le annualità suddette devono essere comprensive del parziale rimborso in ragione del 9 % annuo degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione per l'acquisizione del mutuo di cui al successivo art. 48. La residuale somma, pari al 70% della spesa sostenuta, cede a carico della Regione a titolo di contributi in capitale in conversione e sostituzione di quelli in annualità accordati. Conseguentemente, i provvedimenti adottati dalla Regione per la concessione dei contributi in annualità sono revocati;

b) gli enti assegnatari di contributi in capitale sono tenuti a rimborsare alla Regione la quota differenziale tra la spesa sotenuta nei limiti di quella dichiarata ammissibile e lo ammontare del contributo in 25 annualità costanti posticipate, con decorrenza dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

Tali annualità devono essere comprensive del parziale rimborso nella misura del 9 % annuo degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione per l'acquisizione del mutuo di cui al successivo art. 48.

Titolo III

LAVORI ED OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA BALNEAZIONE ESTIVA 1975

Art. 15.

La Regione è autorizzata, nei limiti del fondo previsto dall'art. 1, a finanziare a suo totale carico la spesa ritenuta ammissibile per il completamento del programma di interventi per la balneazione estiva connesso a lavori ed opere di somma urgenza da effettuarsi nei comuni della Campania, consistenti:

a) nella fornitura e messa in opera di impianti fissi di disinfezione;

b) nell'acquisto di impianti mobili di disinfezione e disinfettanti;

c) nell'esercizio di impianti mobili per l'allontamento di rifiuti liquidi provenienti da fogne comunali;

d) nella realizzazione di modesti impianti o di parti di impianti (con impiego di struttura, in generale, di tipo prefabbricato industrializzato) destinati alla chiarificazione delle acque nere e miste prima del loro sversamento a mare, nonchè alla loro ossidazione;

e) nella realizzazione di opere complementari quali impianti di sollevamento di modesta portata, scaricatori di piena, by-pass, raccordi di collettori fognari, condotte sottomarine per l'allontanamento dai luoghi di balneazione di acque luride.

Art. 16.

Per essere ammessi al beneficio di cui al precedente articolo, i comuni interessati devono trasmettere alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione — esecutiva ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4 — di approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui si chiede il finanziamento a carico della Regione, da redigersi in conformità alle istruzioni da impartirsi a cura dell'assessore competente.

La precitata deliberazione dev'essere corredata, oltre che del progetto, anche della relazione dell'ufficiale sanitario in ordine alla indifferibilità dell'opera.

Art. 17.

Entro trenta giorni da quello di scadenza del termine di cui all'articolo precedente assegnato ai comuni per l'invio della prescritta documentazione, la giunta regionale, sulla base della istruttoria compiuta dall'assessore competente e nei limiti di spesa fissati nell'art. 1, approva, previo parere della competente commissione consiliare, il piano di assegnazione dei finanziamenti dopo aver acquisito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 11, integrata dal medico provinciale competente per territorio o da un suo delegato, dal

comandante della capitaneria di porto, competente per territorio e dal sovrintendente ai monumenti della Campania o da un suo delegato.

Il piano assume valore di provvedimento di approvazione dei progetti tecnici e di concessione dei finanziamenti allo scopo occorrenti.

Nella formazione di detto piano verrà data la precedenza alle opere che assicurino una più completa funzionalità a quelle già realizzate con il programma della balneazione estiva 1974.

Titolo IV

INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IMMEDIATE ESIGENZE DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO IN STATO DI PERICOLOSITA' DEI CENTRI ABITATI DI ALCUNI COMUNI DELLA CAMPANIA.

Art. 18.

In attesa che lo Stato intervenga con apposito articolato piano per la definitiva sistemazione idro-geologica e conservazione del suolo e sottosuolo dei comuni di Aversa, S. Antimo, Frattaminore, Casandrino, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Cardito, Afragola, Arzano, Casavatore, Casoria, Casalnuovo, Orta di Atella, S. Arpino, Succivo, la Regione è, nei limiti del fondo previsto dall'art. 1, autorizzata, a salvaguardia della pubblica incolumità, a finanziare a suo totale carico la spesa dei lavori e delle opere connesse alle più immediate esigenze di risanamento e di consolidamento statico ed igienico dei centri abitati di detti comuni e gli eventuali altri con particolare riferimento a quelli sottoposti al consolidamento dell'abitato.

Nella spesa di cui sopra deve essere altresì compreso l'onere:

a) per il censimento di tutte le cavità, pozzi, cunicoli esistenti sotto i centri abitati;

b) per l'indagine sulla statica delle fondazioni degli edifici pericolanti e di tutte le situazioni di pericolo e di stato precario dell'igiene con la previsione di tutte le opere urgenti;

c) per le indagini geologiche del sottosuolo dei centri abitati e per la formazione dei piani di rinnovamento urbano delle strutture edilizie nei centri abitati per la ristrutturazione completa di strutture e sottoservizi;

d) per l'adeguamento ai piani di cui alla precedente lettera *c*) degli strumenti urbanistici con particolare riguardo ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modifiche.

Art. 19.

Per essere ammessi al beneficio di cui al precedente articolo, i comuni interessati devono trasmettere alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione — esecutiva ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4 — di approvazione del progetto esecutivo delle opere e dei lavori di cui si chiede il finanziamento a carico della Regione da redigersi in conformità alle istruzioni da impartirsi a cura dell'assessore competente.

Art. 20.

Entro trenta giorni da quello di scadenza del termine di cui all'articolo precedente assegnato ai comuni per l'invio della prescritta documentazione, la giunta regionale, sulla base della istruttoria compiuta dall'assessore competente e nei limiti di spesa fissati nell'art. 1, approva, previo parere della competente commissione consiliare, il piano di assegnazione dei finanziamenti, dopo aver acquisito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 11, integrata dal medico provinciale competente per territorio o da un suo delegato.

Il piano assume valore di provvedimento di approvazione dei progetti tecnici e di concessione dei finanziamenti allo scopo occorrenti.

Nella formazione di detto piano verrà data precedenza alle opere che assicurino una più completa funzionalità a quelle precedentemente realizzate.

Titolo V

INTERVENTI A FAVORE DELLA PESCA E PER LA SALVAGUARDIA DELLA ZONA DI TUTELA BIOLOGICA MARINA DI CASTELLABATE

Art. 21.

La Regione è autorizzata ad erogare nei limiti del fondo previsto dall'art. 1, contributi, fino al 100% della spesa, per la realizzazione di impianti di vasche di stabulazione ed altre opere igienico-sanitarie per la coltivazione dei molluschi lungo il litorale dei comuni costieri della Campania.

Per la salvaguargia dell'ambiente naturale e della costa interessata alla zona di tutela biologica marina di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile in data 25 agosto 1972, la Regione è, altresì, autorizzata ad erogare ai comuni interessati alla zona stessa, nei limiti del fondo anzidetto e con riferimento alla lettera *e*) dell'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, contributi per finanziare un piano di primo avviamento delle opere e dei lavori ritenuti ammissibili ai sensi degli articoli 11 e 23 della presente legge.

Sul fondo di cui al precedente comma devono gravare anche le spese:

a) per le indagini tecnico-scientifiche necessarie per la realizzazione degli scopi indicati nel secondo comma;

b) per il piano urbanistico-territoriale conseguenziale alla definizione del parco naturale con speciale riguardo al quadro infrastrutturale ed alle attrezzature specifiche di settore cui devono adeguarsi gli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

I contributi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, nei limiti del 30% della somma disponibile, sono assegnati al comune di Castellabate, a titolo di concorso regionale per gli oneri che quel comune si assume per gli interventi relativi ai lavori e alle opere contemplati dal presente articolo.

La giunta regionale è autorizzata alla revisione immediata di tutti gli strumenti urbanistici in atto nella zona per adeguarli agli scopi di cui alla presente legge.

Art. 22.

Per la fruizione dei contributi di cui al precedente art. 21, i beneficiari devono trasmettere alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda a corredo della quale occorre trasmettere:

breve relazione illustrativa sulle opere o sui lavori da realizzare;

progetto tecnico esecutico dei lavori;

piano di finanziamento della spesa.

Art. 23.

Entro trenta giorni da quello di scadenza del termine di cui all'articolo precedente assegnato ai comuni per l'invio della prescritta documentazione, la giunta regionale, sulla base della istruttoria compiuta dall'assessore competente e nei limiti di spesa fissati nell'art. 1, approva, previo parere della competente commissione consiliare, il piano di assegnazione dei finanziamenti, dopo aver acquisito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 11, integrata dal medico provinciale competente per territorio o da un suo delegato.

Il piano assume valore di provvedimento di approvazione dei progetti tecnici e di concessione dei finanziamenti allo scopo occorrenti.

Titolo VI

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ARREDAMENTO E RINNOVO DI ARREDAMENTO DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E DEGLI IMPIANTI TURISTICI COMPLEMENTARI.

Art. 24.

Allo scopo di incentivare la costruzione di impianti ricettivi alberghieri e di impianti turistici complementari, e di migliorare quelli esistenti, la Regione è, nei limiti di spesa precisati nell'art. 1, autorizzata ad erogare contributi straordinari in capitale ad enti pubblici e ad operatori privati secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 16 novembre 1973, n. 19.

Titolo VII

INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Art. 25.

Per consentire alle cooperative agricole e all'ente di sviluppo in Campania la realizzazione di impianti collettivi di valorizzazione dei prodotti agricoli e di opere di miglioramento fondiario già iniziate con finanziamenti statali od a carico del FEOGA, ma non ultimate per il superamento delle previsioni progettuali a seguito della lievitazione dei costi dei materiali e della manodopera, la Regione è, nei limiti di spesa fissati nell'art. 1, autorizzata a concedere contributi straordinari in capitale, *una tantum*.

I contributi di cui sopra sono concessi nella misura strettamente necessaria a coprire la quota dei costi ammessi per il

completamento degli impianti o delle opere precisati nel precedente comma che ecceda l'importo del finanziamento statale od a carico del FEOGA.

Art. 26.

Per essere ammessi al beneficio previsto dal precedente articolo, gli enti interessati devono trasmettere alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di riapprovazione del progetto esecutivo dell'opera o dell'impianto, di cui va unita copia autentica aggiornato nei costi, con la esplicita richiesta di concessione del contributo straordinario.

In ogni caso, la predetta deliberazione deve recare l'impegno dell'ente richiedente il contributo straordinario a rimborsare alla Regione il contributo stesso, con le modalità fissate dal successivo art. 48.

Art. 27.

Il contributo straordinario previsto dalle disposizioni contenute nel presente titolo deve essere restituito dall'ente beneficiario nella misura del 50 % in 25 annualità posticipate costanti, comprensive del parziale rimborso, in ragione del 9 %, degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione per l'acquisizione del mutuo di cui al successivo art. 48. L'altra metà del contributo cede a carico della Regione a titolo di contributo regionale integrativo del finanziamento dello Stato e del FEOGA.

Le annualità di cui al comma precedente decorrono dallo anno successivo a quello della collaudazione dell'opera. Il versamento del relativo importo va eseguito con rimessa diretta al tesoriere regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, con imputazione dell'apposito capitolo del titolo IV dello stato di previsione dell'entrata.

Il pagamento delle rate annuali è garantito dall'ente debitore mediante iscrizione delle somme allo scopo occorrenti nella parte passiva del proprio bilancio di previsione per l'intera durata dell'impegno assunto.

A tali effetti, l'ente è tenuto a dare in carico al proprio tesoriere, con la deliberazione di cui al precedente articolo debitamente notificata, il versamento in favore della Regione delle predette rate annuali alle periodiche scadenze stabilite.

Ai fini dell'assolvimento dell'impegno precitato, le cooperative agricole devono essere coperte da garanzia fidejussoria da parte dell'ente di sviluppo in Campania.

Art. 28.

Entro trenta giorni da quello di scadenza del termine di cui al precedente art. 26 assegnato per l'invio della prescritta documentazione, la giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'assessore competente e nei limiti di spesa stabiliti, approva, previo parere della competente commissione consiliare, il piano di assegnazione dei finanziamenti, dopo aver acquisito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 11, integrata dall'assessore per l'agricoltura o da un suo delegato.

Il piano assume valore di provvedimento di approvazione dei progetti tecnici e di concessione dei finanziamenti allo scopo occorrenti.

Nella formazione di detto piano verrà data la precedenza alle opere che assicurino una più completa funzionalità a quelle precedentemente realizzate.

Titolo VIII

MATERIALE ROTABILE PER LE AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 29.

Per favorire l'ampliamento e l'ammodernamento del parco del materiale rotabile per l'esercizio di servizi automobilistici di linea urbani ed extraurbani gestiti:

da consorzi tra comuni e province;

da aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

da enti locali che esercitano in economia i servizi stessi;

da aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;

da gestioni commissariali regionali anche per le linee automobilistiche di cui alla legge regionale 4 settembre 1974, numero 47,

la giunta regionale è autorizzata nei limiti del fondo previsto dall'art. 1, a concedere contributi straordinari in conto capitale al 100 % della spesa ammissibile per l'acquisto nel biennio 1974-75 di nuovi autobus.

Per la fruizione dei contributi di cui al comma precedente, gli enti o aziende interessate devono far pervenire alla giunta regionale apposita domanda corredata dalla documentazione di cui all'art. 6 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, punti *c*), *g*) ed *h*), nonchè del piano di investimento, in relazione alle necessità dell'ente o aziende, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'assessore competente e nei limiti del fondo previsto, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi straordinari con le eventuali prescrizioni relative alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità e condizioni di fornitura.

Il piano ha valore di provvedimento di concessione dei contributi di cui sopra.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti nella misura fino al 60 % sulle entità dei contributi concessi ai singoli richiedenti.

Art. 31.

Le provvidenze di cui ai precedenti articoli 29 e 30 sono estese alle altre imprese concessionarie di servizi automobilistici di linea urbana ed extraurbana di interesse regionale nella misura del 50 % dell'intervento previsto dai medesimi articoli.

La erogazione degli acconti è disposta in conformità ai criteri di cui al precedente art. 30.

Art. 32.

La giunta regionale, con le modalità che verranno indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico, può iscrivere il contributo concesso ai sensi della presente legge sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli autoveicoli.

L'autorizzazione alla vendita degli autoveicoli, di cui all'art. 25 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è subordinata all'obbligo di reimpiegare il ricavato in investimento per l'acquisto di materiale rotabile.

In tutti i casi di trasferimento di aziende o di cessazione di attività di aziende che hanno fruito degli interventi finanziari regionali di cui agli articoli 29 e 31 della presente legge, detti contributi sono ripetibili in una misura proporzionale, riferita al valore residuo del materiale rotabile, pari alla percentuale del contributo regionale sul valore d'acquisto non rimborsato.

In caso di subentro nella titolarità delle concessioni da parte di un ente o azienda pubblica i contributi di cui agli articoli 29 e 31 della presente legge sono ripetibili, nella misura di cui al comma precedente, in favore dell'ente o azienda pubblica subentrante ed obbligata all'acquisto del materiale rotabile già di proprietà dell'azienda che cessa l'esercizio.

L'ammortamento relativo alle quote degli investimenti sovvenzionati ai sensi della presente legge sono esclusi dal computo delle sovvenzioni di esercizio assegnabili a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 33.

Gli enti o imprese beneficiari delle provvidenze previste dalle norme del presente titolo sono tenuti a rimborsare alla Regione il 50 % dell'ammontare del contributo straordinario ottenuto in 15 annualità costanti posticipate, a partire dall'anno successivo a quello dell'acquisto degli autobus, nelle forme e alle condizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della presente legge.

Titolo IX

NORME COMUNI DI ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 34.

Per l'esecuzione delle opere previste dal titolo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII della presente legge, nonchè per l'esecuzione di tutte le altre opere degli enti locali e loro consorzi ammesse a contributo regionale e delle opere di competenza regionale si applicano le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 35.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato può, di volta in volta, chiamare a far parte della commissione consultiva prevista dall'art. 11 della presente legge estranei alla Regione, particolarmente esperti nella materia del settore oggetto dell'intervento regionale.

Art. 36.

La giunta regionale è autorizzata ad assegnare nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 1, contributi integrativi in capitale, nella misura strettamente necessaria alla totale copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali e dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese in dipendenza di contratti stipulati per l'esecuzione delle opere pubbliche contemplate nei precedenti articoli 2, 12 e 15, previo parere della commissione consultiva di cui all'art. 11.

Tali contributi integrativi, eccezion fatta per i finanziamenti di cui all'art. 15, si aggiungono a quelli straordinari previsti dai precitati articoli 2 e 12 e debbono essere rimborsati nelle stessa misura di questi ultimi con le modalità di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della presente legge.

Art. 37.

Ai fini di quanto previsto nel precedente art. 36 nel caso di aggiudicazione in aumento, l'ente interessato, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione, trasmette, a pena di decadenza, alla giunta regionale copia degli atti relativi con la deliberazione di richiesta del contributo integrativo.

Nel caso di revisione dei prezzi contrattuali e di riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, l'ente interessato trasmette alla giunta regionale, con la relativa delibera di richiesta, gli atti qualificativi, entro un anno dal certificato di collaudo dell'opera.

La giunta regionale concede, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'assessore competente e nei limiti del fondo previsto, il contributo integrativo entro i quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta, sentita la commissione consultiva prevista nel titolo II, per le opere pubbliche a cura dei comuni, delle province e loro consorzi.

Art. 38.

I lavori relativi alle opere di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Qualora l'area su cui è previsto l'insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente locale costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

Il provvedimento di concessione del contributo equivale ad approvazione della variante.

Art. 39.

I comuni e le amministrazioni provinciali e consorzi dei relativi enti sono, limitatamente alla esecuzione delle opere pubbliche previste dalla presente legge, delegati ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi.

E', altresì, delegata ai medesimi enti l'autorizzazione alla occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma ove per esse sia stata già emessa la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori ovvero tale dichiarazione discenda dalla legge o dall'approvazione dei relativi progetti.

Art. 40.

Gli enti beneficiari delle provvidenze contemplate nelle norme dei primi 8 titoli della presente legge debbono provvedere ad indire le gare di appalto entro venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di concessione dei contributi in capitale a totale copertura della spesa ritenuta ammissibile.

Scaduto infruttuosamente tale termine la giunta regionale è autorizzata a revocare il contributo anzidetto.

Art. 41.

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza obbligo di preventiva pubblicazione. Di ciò viene data esplicita comunicazione nel primo avviso di gara.

Qualora anche la gara in aumento sia andata deserta, potrà essere esperita la trattativa privata.

Art. 42.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

L'inizio dell'esecuzione dei lavori deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data di consegna.

Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 43.

Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, l'approvazione degli elaborati tecnico-contabili, nonchè la liquidazione dei compensi revisionali, è demandata al presidente della giunta regionale o all'assessore competente che per l'effetto è delegato, previo parere della commissione consultiva di cui all'art. 11.

Art. 44.

Nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonchè dal ribasso di asta, il direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'assessore competente, sentito l'ingegnere capo del genio civile, competente per territorio, dispone direttamente, a mezzo di appositi progetti suppletivi e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti, o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera e sempre che l'importo maggiorato dall'appalto non superi quello originariamente previsto.

Entro i limiti e nei casi previsti dal comma precedente il direttore dei lavori concorda, altresì, con l'impresa appaltatrice dei lavori, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione delle categorie di opere non comprese nel progetto principale.

Art. 45.

Per le opere di competenza regionale, la sospensione e la ripresa dei lavori, all'atto della cessazione della causa che ha determinato la sospensione stessa, sono disposte dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente che per lo effetto è delegato.

Per le opere di competenza degli enti locali la sospensione e la ripresa dei lavori sono disposte dal sindaco o dal presidente dell'ente su proposta del direttore dei lavori.

Art. 46.

Il direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile, determini un danno patrimoniale per l'amministrazione nell'espletamento del suo incarico e il collaudatore che, senza giustificato motivo, non presenti il certificato di collaudo entro il termine assegnato all'atto del conferimento dell'incarico, sono denunciati all'ordine professionale di appartenenza e vengono esclusi dall'assegnazione di nuovi incarichi nell'ambito della Regione.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente da lui delegato adotta gli atti di cui al primo comma, previa contestazione degli addebiti all'interessato, il quale può contro di essi controdedurre nel termine di dieci giorni.

Resta salvo ai sensi della legislazione vigente il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno anche per quanto attiene alla maggiore spesa derivante dalla necessità di procedere, in conseguenza del ritardo o per altra causa a lui imputabile, alla nomina di un nuovo direttore dei lavori o di un nuovo collaudatore.

Titolo X

NORME FINANZIARIE

Art. 47.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente che per l'effetto è delegato.

I contributi straordinari per le opere previste dal titolo I, II e III, nonchè i contributi integrativi conseguenti ad aggiudicazione di lavori in aumento, insieme con quelli ordinari già segnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono erogati all'ente interessato nella misura del 30% dell'importo complessivamente previsto a presentazione del verbale di con-

segna dei lavori; nella misura del 40 % e del 20 % sulla presentazione di stati di avanzamento emessi rispettivamente al raggiungimento del 60 % e del 90 % dei lavori e vistati dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente e, se questo manchi, dal direttore dei lavori. Il residuo 10 % o il minore importo necessario sarà corrisposto su presentazione del certificato di collaudo o, per i lavori non eccedenti l'importo di 50 milioni, del certificato di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori. Gli atti di collaudo e i certificati di regolare esecuzione sono soggetti a riscontro da parte dei competenti assessorati.

Art. 48.

Per la concessione dei contributi straordinari e integrativi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 98 miliardi, corrispondente alla somma degli stanziamenti di cui all'art. 1, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa regionale in ragione di lire 30,5 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 37,5 miliardi per l'anno finanziario 1976 e di lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1977.

In sede di approvazione dei piani di assegnazione dei contributi straordinari previsti nei precedenti articoli 11, 13, 17, 20, 23 e 30, nonchè all'atto dell'assegnazione dei contributi integrativi previsti dal precedente art. 36, la giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 98 miliardi, alla condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti entro i limiti degli stanziamenti annuali come sopra determinati a carico dei bilanci regionali 1975, 1976 e 1977.

Art. 49.

Alla copertura della spesa di lire 98 miliardi, autorizzata dal primo comma del precedente art. 48, si provvede mediante la contrazione di mutui passivi che la giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni sino alla concorrenza del capitale netto necessario e comunque non superiore a lire 30,5, 37,5 e 30 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate costanti semetrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso massimo del 12 % per una durata non superiore ad anni 25.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

Agli oneri annuali di ammortamento dei mutui, valutati in 126,800 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si fa fronte con le entrate regionali derivanti dai rimborsi annuali dei contributi straordinari di cui ai precedenti articoli 8, 14, 27, 33 e dei contributi integrativi di cui al precedente art. 36 nonchè, per il fabbisogno annuale ulteriormente necessario, con altrettanta quota del gettito spettante alla Regione dall'anno 1976 sul « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, a carico della quota regionale di cui al precitato art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 50.

Agli effetti di cui ai precedenti articoli 48 e 49, gli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1975 sono come appresso variati:

ENTRATA

Titolo V, categoria XII, rubrica n. 1, cap. 310 (*nuovo*): « Prestiti a lungo termine per il finanziamento del piano regionale di emergenza » con la dotazione di lire 30.500 milioni.

SPESA

Titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria VIII:

1) Cap. 2436 (*nuovo*) « Interventi per lavori ed opere di somma urgenza per la balneazione estiva 1975 » con la dotazione di lire 2.000 milioni;

2) Cap. 2437 (*nuovo*) « Spesa per finanziare i maggiori oneri sopravvenuti nella esecuzione delle opere pubbliche di cui al precedente cap. 2436 » con la dotazione di lire 500 milioni.

Titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria X:

1) Cap. 2469 (*nuovo*) « Contributi straordinari a comuni, province e relativi consorzi per la realizzazione di opere pubbliche assistite da contributi regionali concessi a tutto il 30 settembre 1974 » con la dotazione di lire 14.000 milioni;

2) Cap. 2470 (*nuovo*) « Interventi per fronteggiare immediate esigenze di sistemazione del suolo e del sottosuolo di comuni della Regione in istato di pericolosità » con la dotazione di lire 2.000 milioni.

3) Cap. 2471 (*nuovo*) « Contributi nelle spese di costruzione di impianti di stabulazione per la coltivazione di frutti di mare. Altri interventi a salvaguardia dell'ambiente naturale e della costa interessata alla zona di tutela biologica marina del comune di Castellabate » con la dotazione di lire 1.000 milioni;

4) Cap. 2472 (*nuovo*) « Contributi integrativi per il finanziamento dei maggiori oneri sopravvenuti nella esecuzione delle opere pubbliche di cui al precedente cap. 2469 » con la dotazione di lire 2.000 milioni.

Titolo II, sezione VI, rubrica n. 3, categoria X, cap. 2569 (*nuovo*) « Contributi straordinari ad enti pubblici ed aziende a partecipazione pubblica per l'acquisto di nuovi autobus » con la dotazione di lire 2.000 milioni.

Titolo II, sezione VII, rubrica n. 3, categoria X, cap. 2684 (*nuovo*) « Contributi straordinari alle cooperative agricole e all'Ente di sviluppo in Campania per l'ultimazione di impianti collettivi di valorizzazione dei prodotti agricoli e di opere di miglioramento fondiario già iniziati con finanziamenti statali od a carico del FEOGA » con la dotazione di lire 500 milioni.

Titolo II, sezione IX, rubrica n. 3, categoria X, cap. 2911 (*nuovo*) « Contributi ad enti pubblici ed operatori privati per la costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari » con la dotazione di lire 500 milioni.

Titolo II, sezione XII, rubrica n. 3, categoria X:

1) Cap. 3253 (*nuovo*) « Contributi straordinari ai comuni per la realizzazione dei piani di costruzione degli asili-nido per gli anni 1972, 1973 e 1974 » con la dotazione di lire 5.500 milioni;

2) Cap. 3254 (*nuovo*) « Contributi integrativi per il finanziamento dei maggiori oneri sopravvenuti per l'attuazione dei piani di costruzione degli asili-nido per gli anni 1972, 1973 e 1974 » con la dotazone di lire 500 milioni.

Art. 51.

Gli atti adottati dal consiglio regionale, dalle commissioni consiliari, dalla giunta regionale, in esecuzione della presente legge, sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Campania, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 52.

Le somme di cui al precedente articolo non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **31.**

Concessione dell'assistenza farmaceutica agli invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicura l'assistenza farmaceutica in forma diretta e gratuita agli invalidi civili dichiarati tali ai sensi e per effetto della legge 30 marzo 1971, n. 118, con una invalidità che comporti una riduzione dell'attività lavorativa non inferiore al 50 %.

L'assistenza di cui sopra è garantita anche ai familiari a carico, sempre che il titolare e i familiari non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza e sempre che il reddito dello invalido civile non sia superiore a L. 1.200.000 annue.

Art. 2.

Il servizio di assistenza di cui all'art. 1 è affidato ai comuni che si avvalgono dell'ufficio del medico condotto senza aggravio di gestione per il bilancio regionale.

Art. 3.

L'assistenza farmaceutica viene erogata, in conformità a quanto stabilito dalla convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici dell'8 marzo 1972, con le modalità e i limiti di cui all'art. 3 della convenzione stessa.

Art. 4.

Per la prescrizione di medicinali previa visita medica da parte dei medici condotti, i comuni provvederanno alla compilazione degli elenchi degli invalidi aventi diritto e dei loro familiari a carico, residenti nel comune, elenchi che saranno aggiornati annualmente.

Gli elenchi e i relativi aggiornamenti, vanno deliberati dalla giunta comunale e trasmessi, per conoscenza, alla giunta regionale dopo l'esecutività della deliberazione a termine di legge.

Art. 5.

I comuni sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, i rendiconti corredati dalla documentazione indicata dall'art. 16 della convenzione dell'8 marzo 1972 sopra indicata.

Art. 6.

La liquidazione della spesa sarà effettuata ai comuni entro trenta giorni dalla presentazione dei rendiconti.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 150 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1896, titolo I, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante la iscrizione della somma di lire 150 milioni al cap. 362, titolo I, sezione III, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: « Assistenza farmaceutica agli invalidi civili ».

L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi, farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **32.**

Assistenza farmaceutica agli invalidi e mutilati di guerra e loro familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania inteviene con la concessione di propri contributi per l'assistenza farmaceutica alle seguenti categorie di cittadini che vivono in condizioni disagiate e risultino disoccupati e che non abbiano già, per altro titolo, diritto all'assistenza farmaceutica a carico dello Stato, della Regione o di altri enti:

a) agli invalidi e mutilati di guerra e ai rispettivi familiari conviventi e a carico;

b) alle vedove di invalidi e mutilati di guerra e ai rispettivi familiari conviventi e a carico;

c) agli orfani di invalidi e mutilati di guerra di minore età od invalidi.

Art. 2.

Il contributo è erogato ai comuni della Regione nella misura dell'80 % del costo dei medicinali, quale risulta dal prezzo segnato in fustella, ed inclusi nel prontuario INAM.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica normativa in data non anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto per il primo anno dalla Regione ai comuni in rate quadrimestrali, posticipate.

I comuni renderanno conto, alla fine di ogni quadrimestre, delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La giunta regionale, per gli anni successivi, è autorizzata a corrispondere ai comuni interessati anticipazioni complessivamente non superiori al 90 % delle spese sostenute nell'anno precedente, quali risultano dalla documentazione, di cui al precedente comma, debitamente controllata dagli uffici regionali in sede contabile.

Entro il 31 gennaio, la giunta regionale provvederà alla liquidazione finale per l'anno precedente a conguaglio delle somme già erogate a titolo di acconto.

Art. 4.

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica, agli aventi diritto di cui all'art. 1, sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 150 milioni per il 1975, si provvede mediante *riduzione di pari ammontare dello stanziamento* di cui al cap. 1896, titolo I, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 150 milioni al cap. 361, titolo I, sezione III dello stato di previsione medesimo, di nuova istituzione, con la denominazione: « Assistenza farmaceutica agli invalidi e mutilati di guerra e loro familiari ».

Per i successivi anni finanziari, l'onere farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 maggio 1975

CASCETTA

(5139)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **33.**

Asili-nido - Piano 1973 - Modifica dell'art. 8 della legge 12 maggio 1973, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge 12 maggio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Dell'inclusione nei piani annuali approvati dal consiglio viene data immediata comunicazione, a cura dell'assessorato alla pubblica istruzione e assistenza, ai comuni ed ai consorzi dei comuni interessati, che dovranno presentare il progetto esecutivo per la costruzione o il riattamento entro il termine di otto mesi dalla prima comunicazione. Qualora il consorzio di comuni non presenti il progetto esecutivo nel termine sopradetto, è escluso dal piano annuale ed il contributo previsto per esso è attribuito con le stesse modalità seguite per la piena assegnazione al comune o consorzio della stessa provincia che segue immediatamente nella graduatoria ».

La giunta regionale approva i progetti esecutivi entro trenta giorni dalla ricezione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

(5354)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **34.**

Rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 - Programma di valorizzazione dei beni culturali della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa della somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

All'onere di L. 500.000.000 per l'esercizio 1975 si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3353 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 «Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso », e mediante l'iscrizione della somma di L. 500.000.000 nel cap. 2911, di nuova istituzione, titolo II, sezione IX, dello stato di previsione medesimo « Interventi per la valorizzazione dei beni culturali della regione Campania » (rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 « Programma di valorizzazione dei beni culturali della regione Campania »).

Art. 3.

Le somme non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **35.**

Disposizioni per il credito agrario agevolato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento, di acquisto di proprietà diretto coltivatrice e di esercizio, assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi delle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i tassi di riferimento ed i tassi agevolati determinati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai termini dello art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397, e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **36**.

Contributi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il miglioramento o il completamento dei lavori di costruzione di ospedali o di lotti funzionali dei medesimi che abbiano già fruito dei contributi statali, di qualsiasi tipo, e che risultino in condizione di inagibilità o ridotta efficienza la Regione concede, in favore degli enti ospedalieri, anche per la parte eccedente il costo della opera previsto nei programmi approvati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successivi, contributi costanti annui per 35 anni nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

La concessione dei contributi per i lavori di miglioramento o completamento viene erogata anche a favore degli enti ospedalieri che hanno fruito di contributi regionali, pur non inseriti nei programmi approvati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive.

Art. 2.

I benefici di cui all'articolo precedente possono essere concessi anche per interventi di ampliamento di ospedali che, in relazione alla classificazione assunta o da assumere ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non dispongono di locali sufficienti ed idonei per l'installazione delle divisioni e sezioni mancanti.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera possono comprendersi gli arredamenti e le attrezzature occorrenti per il funzionamento dei nuovi servizi.

Art. 3.

Le concessioni dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinate sulla base di un programma regionale quinquennale di localizzazione degli interventi, tenuto conto del piano ospedaliero regionale previsto dall'art. 2 della legge 4 settembre 1974, n. 50.

Art. 4.

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge devono essere presentate alla giunta regionale, assessorato per l'igiene e sanità, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, nella prima applicazione della legge, entro il termine che sarà stabilito dalla giunta regionale.

Le domande devono essere corredate secondo i casi:

1) dalla deliberazione adottata dall'ente richiedente con la annotazione degli estremi di esecutività della medesima;

2) da una relazione sulla utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'impianto e delle attrezzature;

3) dal piano finanziario dell'opera;

4) dalla certificazione attestante che i lavori da eseguire sono previsti dal piano ospedaliero regionale.

Art. 5.

Il programma degli interventi è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 6.

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 7.

Gli enti ospedalieri che beneficiano dei contributi ai sensi della presente legge, per procurarsi i mezzi necessari, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di spesa risultanti dai progetti di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Fino a che la materia dell'edilizia ospedaliera non sarà organicamente disciplinata con apposita legge regionale, per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, la esecuzione, la vigilanza, nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici di cui ai precedenti articoli si applicano, compatibilmente con quanto stabilito dalla presente legge, le disposizioni della vigente normativa statale.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni per il 1975 si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3352, titolo II, sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 « Fondo globale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (elenco n. 5) e mediante l'iscrizione della somma di lire 500 milioni al cap. 3128, titolo II, sezione XI, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione « Contributi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere ».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **37**.

Legge regionale n. 4 del 14 gennaio 1974 - Modifiche e riapertura termini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande per partecipare ai benefici di cui all'art. 1 della legge n. 4 del 14 gennaio 1974 « Interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione » scaduti il 19 luglio 1974 ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della citata legge, sono prorogati fino a sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

I dipendenti delle aziende di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) e *F*) dell'art. 2 della citata legge n. 4 che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge e che non hanno presentato le istanze nei termini da essa stabiliti, possono ottenere i benefici richiamati nel predetto articolo presentando istanza secondo le modalità indicate nell'art. 7 della stessa legge n. 4.

Le istanze presentate dopo il 19 luglio 1974 con le modalità previste dalla precedente legge n. 4, ad eccezione dei termini, e che non sono state restituite agli interessati, s'intendono riammesse all'istruttoria purchè si trovino nelle condizioni previste dall'art. 9 della citata legge n. 4.

Art. 3.

Gli aventi diritto ai benefici di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1974, n. 4, le cui domande non sono state accolte dagli istituti di credito convenzionati, possono chiedere, con istanza diretta alla giunta regionale, assessorato per il turismo, in sostituzione del contributo in conto interessi un contributo *una tantum* a fondo perduto pari al 15 % dell'ammontare del prestito cui avevano diritto.

Tale beneficio può essere richiesto, con le stesse modalità, da coloro le cui istanze sono tuttora in corso di istruttoria presso gli istituti di credito convenzionati e anche da coloro che, avendo presentato domanda dopo il 19 luglio 1974 ai sensi dell'art. 1 della presente legge, ne facciano espressamente richiesta.

Sono esclusi da tale beneficio tutti coloro che alla data della pubblicazione della presente legge hanno già stipulato il contratto di mutuo a tasso agevolato con l'istituto di credito prescelto o che lo abbiano in corso di stipula a seguito dello assenso espresso dalla Regione secondo le modalità previste nella convenzione a suo tempo stipulata con il predetto istituto di credito.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti negli anni di riferimento indicati nell'art. 10 della predetta legge n. 4 del 14 gennaio 1974.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **38.**

Interventi regionali straordinari in favore dei comuni di Afragola, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano ed altri interessati da ricorrenti fenomeni di dissesto del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, allo scopo di ovviare allo stato di pericolosità incombente sugli abitanti dei comuni elencati al successivo art. 5 e di dare avvio ad una politica regionale di corretto uso del territorio, finanzia il programma di interventi straordinari di cui alla presente legge, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 25 ottobre 1972, n. 498.

La presente legge completa, modifica ed integra la normativa di cui al titolo IV, articoli da 14 a 16, della legge regionale avente ad oggetto: « Interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975 », approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 aprile 1975.

Art. 2.

Il programma di interventi, di cui alla presente legge, comprende:

a) il riempimento o consolidamento delle cavità del sottosuolo, siano esse gallerie o grotte o pozzi di aerazione o ventarole;

b) la ristrutturazione dei sottoservizi pubblici, in particolare acquedotti o fognature;

c) la predisposizione di strumenti urbanistici particolareggiati;

d) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di conservazione del suolo;

e) la realizzazione di interventi speciali nel settore della edilizia residenziale pubblica.

Art. 3.

Gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 sono attuati mediante:

la individuazione, misurazione ed ispezione delle cavità del sottosuolo;

la ispezione ed il controllo delle reti di sottoservizi;

il controllo e l'adeguamento degli allacciamenti delle utenze alle reti anzidette;

la recinzione e copertura delle bocche di accesso e delle canne di aerazione delle cavità e grotte accertate;

la eliminazione dei pozzi assorbenti;

il consolidamento delle gallerie, dei pozzi e, in genere, delle cavità utilizzate come depositi o per attingimento di acque;

il riempimento e la chiusura delle cavità abbandonate oppure utilizzate per la discarica dei rifiuti;

il divieto di apertura di nuovi pozzi di attingimento di acqua;

il risanamento di fabbricati in precarie accertate condizioni statiche;

la demolizione di fabbricati vetusti fatiscenti in disuso;

la chiusura di strade al transito di mezzi pesanti.

Art. 4.

Gli interventi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art 2 sono attuati mediante:

l'assolvimento agli obblighi di legge riguardanti l'adozione degli strumenti urbanistici, ivi compresa la nomina, ove occorra, del commissario *ad acta*;

la realizzazione delle reti interne idriche e fognanti e la raccolta ed il convogliamento delle acque urbane, previa depurazione dei liquami;

la sistemazione delle strade interne agli abitati e la predisposizione dei relativi sottoservizi;

la ricostruzione ed eventualmente il trasferimento dello abitato al fine di ridurre il carico urbano all'interno dei centri storici.

Art. 5.

Beneficiari e responsabili della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono, in via prioritaria, i comuni di Afragola, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore e Grumo Nevano.

Possono essere altresì ammessi ai benefici di cui alla presente legge, nei limiti delle residue disponibilità degli stanziamenti previsti al successivo art. 10, gli altri comuni indicati all'art. 14 della citata legge regionale avente ad oggetto « Interventi di emergenza per l'anno finanziario 1975 » nonchè i comuni di Acerra, Caivano, Casandrino e Crispano.

Art. 6.

La giunta è autorizzata ad accordare il finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 3 a seguito di domanda del comune interessato.

Tale domanda deve essere presentata nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 15 della legge regionale avente ad oggetto « Interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975 ». Essa, inoltre, deve essere corredata, per quanto riguarda le opere, dalla progettazione esecutiva e, per quanto riguarda le attività di ricerva, controllo, ispezione e rilevamenti, da una dettagliata relazione tecnico-operativa accompagnata dal relativo preventivo di spesa.

Art. 7.

Per gli interventi di cui al precedente art. 4, la giunta si avvale dei poteri ad essa conferiti dalla vigente legislazione statale e regionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione delle reti idriche e fognanti, la giunta è autorizzata ad intervenire integrando i finanziamenti accordati ai comuni interessati a norma delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzoggiorno fino alla totale copertura degli oneri connessi al completamento delle reti anzidette.

La giunta è altresì autorizzata a finanziare, a totale carico della Regione, la sistemazione delle strade interne e dei relativi sottoservizi interessati da fenomeni di dissesto.

Gli oneri relativi alla ricostruzione ed all'eventuale trasferimento dell'abitato sono a parziale carico della Regione che li determina con legge a parte ed in base ad apposito piano da predisporre in relazione ai piani particolareggiati adottati dai comuni.

I comuni interessati ai finanziamenti di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo rivolgono istanza, corredata dagli atti progettuali, alla giunta che delibera il relativo intervento a seguito di istruttoria formale da parte dei suoi uffici competenti in materia di lavori pubblici.

Art. 8.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei comuni di cui all'art. 5 è vietata la riparazione, trasformazione e sopraelevazione dei fabbricati esistenti o la ricostruzione sostitutiva degli stessi nel centro abitato se la istanza di licenza edilizia non è accompagnata da indagini sul sottosuolo estese sia in profondità che in superficie e se non sono già in funzione, o non ne è prevista la contestuale costruzione, i servizi collettivi di fognatura e la rete di distribuzione idrica.

E' fatto, in ogni caso, obbligo, nei comuni anzidetti, di corredare le istanze di licenza edilizia per nuove costruzioni con un approfondito studio geologico sulle caratteristiche del sottosuolo e sull'eventuale esistenza di grotte nel tufo e cunicoli nei terreni sciolti e con i progetti esecutivi delle opere di fondazione e di sistemazione dell'area interessata e dei connessi servizi civili.

Art. 9.

I comuni beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi, ove già non lo siano, di uffici tecnici retti da ingegneri e forniti di personale quantitativamente e qualitativamente sufficiente.

La giunta regionale subordina la deliberazione degli interventi all'accertamento dei requisiti tecnici ed organizzativi di cui al comma precedente e, se necessario, concorre alle opportune integrazioni mediante proprio personale o mediante il ricorso a liberi professionisti, impegnando questi ultimi con contratto professionale, nei limiti consentiti dalla legge e per prestazioni chiaramente definite.

Art. 10.

Nello stanziamento complessivo per la realizzazione del programma di interventi di cui alla presente legge, fissato dalla legge regionale avente ad oggetto « Interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975 », non sono compresi gli importi necessari per la realizzazione del piano di cui al comma quarto dell'art. 7 e che saranno stanziati con apposita legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **39.**

Concessione di finanziamenti a totale carico della Regione agli istituti autonomi case popolari della Campania e ai comuni per l'eliminazione dei danni causati dall'evento calamitoso del 30 e 31 dicembre 1974 agli edifici di edilizia residenziali pubblica in proprietà o in gestione agli istituti autonomi delle case popolari della Regione e ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a finanziare a suo totale carico, entro i limiti della spesa di lire 1 miliardo, i lavori ritenuti necessari per eliminare i danni riportati dagli edifici di edilizia residenziale pubblica, in seguito all'evento calamitoso del 30 e 31 dicembre 1974, in proprietà o in gestione agli istituti autonomi delle case popolari e ai comuni della Campania.

Art. 2.

La somma stanziata è ripartita tra gli istituti autonomi delle case popolari e i comuni della Campania in ragione dell'ammontare dei danni segnalati dai suddetti enti ed accertati dall'assessorato ai lavori pubblici.

Il consiglio regionale approva il piano degli interventi ammissibili, predisposto dalla giunta regionale d'intesa con le competenti commissioni consiliari.

Art. 3.

Per beneficiare dell'intervento di cui al precedente art. 2, gli istituti autonomi delle case popolari e i comuni interessati debbono presentare all'assessorato regionale ai lavori pubblici la seguente documentazione per ognuno degli interventi, disposti o da disporsi:

a) istanza;

b) progetto esecutivo corredato dal verbale di somma urgenza a termine dell'art. 70 della legge 25 maggio 1895, n. 350, per i lavori già disposti;

c) delibera del consiglio di amministrazione per gli istituti autonomi delle case popolari adottata previo parere della commissione di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e della giunta municipale per i comuni.

Art. 4.

I lavori sulle opere danneggiate debbono riferirsi alla riparazione o ricostruzione di strutture di coperture, alla riparazione di infissi, nonchè alla ricostruzione delle opere di raccolta e di convogliamento delle acque pluviali dai piani di copertura.

I lavori vengono eseguiti a cura diretta dei rispettivi istituti autonomi delle case popolari e comuni interessati e sottoposti a collaudo da disporsi dall'amministrazione regionale.

Art. 5.

Gli istituti autonomi delle case popolari e i comuni interessati indicono gare di appalto a termini abbreviati per importi di lavori non superiori a lire 15 milioni a base d'asta.

Art. 6.

Alla corresponsione delle somme stanziate si procede in relazione all'emissione di certificati di pagamento, sulla base di stati di avanzamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

La rata di saldo è corrisposta dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

I certificati di pagamento, corredati dagli stati di avanzamento, vistati dal legale rappresentante degli enti interessati, e redatti dal direttore dei lavori, vengono direttamente inviati per il riscontro amministrativo al servizio edilizia residenziale pubblica presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici, il quale servizio li inoltra perfezionati alla ragioneria regionale per i provvedimenti di accreditamento delle somme a favore degli enti stessi.

Per le spese generali e di collaudo è prevista in progetto l'aliquota del 2,50 % dell'importo dei lavori a misura, da corrispondersi in proporzione all'importo dello stato di avanzamento.

Alla nomina dei collaudatori provvede la giunta regionale su proposta dell'assessorato ai lavori pubblici.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in lire 1 miliardo si provvede con i fondi del cap. 2468, di nuova istituzione « Contributi agli istituti autonomi delle case popolari della Campania e ai comuni per il finanziamento delle opere per eliminare i danni causati dall'evento calamitoso del 30 e 31 dicembre 1974 agli edifici di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione agli enti stessi », alla copertura dei quali si fa fronte mediante prelievo dell'occorrente importo dal fondo globale di cui al cap. 3353 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, che per l'effetto, si riduce di pari somma.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 40.

Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione ed al potenziamento dei consorzi tra comuni e province, nonchè sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regione esercita funzioni di intervento, coordinamento e programmazione in ordine ai servizi di pubblico trasporto di competenza regionale.

La Regione interviene, altresì, sotto il profilo delle strutture operative e di esercizio e ne cura l'organizzazione e lo sviluppo.

Nel quadro della riorganizzazione e del miglioramento dei servizi di pubblico trasporto, la Regione promuove la costituzione ed il potenziamento di consorzi fra comuni e province per l'istituzione e la gestione di aziende pubbliche di trasporto, a livello di comprensorio, secondo le indicazioni del piano regionale dei trasporti.

La Regione delega ai consorzi tra comuni e province le funzioni amministrative inerenti ai servizi di pubblico trasporto a livello di comprensorio nell'ambito e secondo le indicazioni del piano regionale dei trasporti.

Art. 2.

La giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio regionale un piano regionale dei trasporti che prevede lo assetto e lo sviluppo equilibrato dei servizi di pubblico trasporto in Campania, l'integrazione dei vari modi di trasporto ed il finanziamento delle strutture operative e di esercizio dei servizi, in coerenza con i programmi ed i piani di sviluppo economico e di assetto territoriale della Regione.

Il finanziamento di cui al comma precedente riguarda i programmi previsti ai successivi articoli 5 e 7 della presente legge.

Il piano regionale dei trasporti si articola per bacini di traffico ed è pluriennale.

La giunta regionale, al fine di promuovere la partecipazione delle comunità e delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed all'aggiornamento del piano di cui sopra, indice conferenze periodiche regionali anche a carattere comprensoriale e di zona.

Art. 3.

In previsione ed in attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, la giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del consiglio regionale una prima individuazione dei bacini di traffico.

Il decreto di delimitazione dei bacini di traffico è emesso dal presidente della Regione, previa deliberazione della giunta su proposta dell'assessore ai trasporti di concerto con gli assessori alla programmazione economica ed all'urbanistica.

Art. 4.

Nell'ambito di ciascun bacino di traffico, individuato in base all'art. 3 della presente legge, i consorzi fra comuni e province hanno titoli di preferenza nell'attribuzione di concessioni di nuove autolinee ed in tutti i casi di revoca, decadenza e rinuncia delle precedenti aziende concessionarie.

Il personale già dipendente dall'azienda di cui al comma precedente, in sede di subentro e di riattribuzione delle concessioni a consorzi fra comuni e province, viene trasferito alle dipendenze delle aziende pubbliche con il riconoscimento di tutti i diritti pregressi e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 22 settembre 1960, n. 1054.

Titolo II

INCENTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DI CONSORZI

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a consorzi fra comuni e province, che svolgono servizio di pubblico trasporto:

1) nella misura del 60 % delle spese ritenute ammissibili e sostenute per:

a) rilievo dal precedente concessionario di materiale fisso e rotabile idoneo ed indispensabile all'esercizio dei trasporti;

b) acquisizione di impianti e di immobili già strettamente connessi ed indispensabili all'esercizio dei trasporti acquisiti;

2) nella misura dell'80 % delle spese sostenute per l'acquisto di materiale fisso e rotabile nuovo e per le attrezzature ritenute strettamente necessarie per l'esercizio dei servizi in concessione.

Art. 6.

Il programma degli interventi finanziari per l'assegnazione di contributi di cui all'art. 5 della presente legge è determinato, nell'ambito del piano regionale dei trasporti approvato dal consiglio regionale, dall'ente regionale dei trasporti, tenuto conto dei fondi disponibili, della situazione finanziaria degli enti richiedenti, del carattere di socialità delle spese per le quali viene richiesto il contributo e della loro rispondenza alla programmazione regionale ed al comprensorio di pertinenza.

La giunta regionale, in attesa dell'entrata in funzione dello ente regionale dei trasporti, delibera la concessione dei contributi determinandone le modalità di erogazione e di vincolo del contributo stesso all'effettiva spesa da sostenersi.

Art. 7.

Le domande, intese ad ottenere i contributi di cui allo art. 5 della presente legge, devono essere presentate dai consorzi fra comuni e province al presidente della giunta regionale tramite l'assessorato ai trasporti della Regione e devono essere corredate da una relazione tecnico-finanziaria nonchè da ogni altro atto che documenti la rispondenza delle spese alla finalità della legge.

Art. 8.

Il programma di interventi finanziari per far fronte alle spese di esercizio dei servizi di pubblico trasporto, gestiti dai consorzi fra comuni e province è determinato nell'ambito del piano regionale dei trasporti approvato dal consiglio regionale, dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

Fino a quando non sarà provveduto alla costituzione dello ente regionale dei trasporti, la giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, formula il programma di utilizzazione dei fondi disponibili per l'esercizio successivo, ivi compresi i programmi relativi alle sovvenzioni e sussidi previsti dalle leggi in vigore.

Il consiglio regionale approva il programma annuale di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 10.

L'esercizio di servizi di pubblico trasporto, trasferiti alla competenza regionale per l'effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, è di norma dato in concessione, giusta le linee del piano regionale dei trasporti, a consorzi fra comuni e province, ad aziende a totale o prevalente partecipazione pubblica o ad altri richiedenti.

Per la concessione delle linee di nuova istituzione hanno, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, titoli di preferenza, purchè in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, nell'ordine:

1) i consorzi fra comuni e province che esercitano direttamente i pubblici servizi di trasporto o a mezzo delle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

2) i comuni e le province che esercitano pubblici servizi di trasporto mediante le aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

3) le aziende a totale partecipazione pubblica;

4) le aziende a prevalente partecipazione pubblica;

5) le società cooperative, i cui soci partecipano direttamente alle attività aziendali;

6) i concessionari di autoservizi finitimi;

7) gli altri richiedenti.

Art. 11.

La concessione di servizi di pubblico trasporto ha di norma la stessa durata del piano regionale dei trasporti, con la possibilità, per la Regione, di risolverla alla scadenza della concessione stessa.

Successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed in relazione al piano regionale dei trasporti, la giunta regionale può provvedere al riordino della rete delle autolinee anche mediante successivi provvedimenti che abbiano per oggetto singoli comprensori o bacini di traffico.

Nel caso di presentazione di istanza di rinunzia o di cessione di una concessione di linea automobilistica oppure di modificazione sostanziale del servizio la Regione ha diritto di sottoporre a ristrutturazione e revisione tutte le concessioni regionali di cui risulta titolare il concessionario richiedente.

Il potere di riordinamento comporta la facoltà di imporre ai concessionari il raggruppamento organico di determinati servizi e la risoluzione parziale o totale delle concessioni delle autolinee in atto.

Nel caso di risoluzione delle concessioni, a norma del precedente comma, viene stabilito a carico della Regione e a favore del concessionario che cessa dal servizio un indennizzo pari all'avviamento commerciale, nella misura della sola differenza fra introiti e spese relative ad una annualità di prodotti, valutata come media degli ultimi tre anni, nell'ipotesi di coefficienti di esercizio inferiore all'1,0.

Il concessionario subentrante è tenuto a rilevare il materiale rotabile e gli impianti fissi idonei ed indispensabili allo esercizio dei servizi acquisiti, giusta perizia tecnica da effettuarsi da una commissione composta da:

un rappresentante del concessionario che cessa dal servizio;

un rappresentante del concessionario subentrante;

tre periti nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti.

Art. 12.

In caso di interruzione dei servizi di pubblico trasporto, anche per causa di forza maggiore, ai concessionari esercenti autolinee di interesse regionale, può essere imposto l'obbligo di assicurare le comunicazioni necessarie per soddisfare le pubbliche necessità di trasporto, stabilendo il corrispettivo da far carico agli enti interessati integrato dai contributi o assunzioni di onere di gestione a carico dell'amministrazione regionale, giusta i disposti degli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, e successive modificazioni, di cui alla legge regionale 17 gennaio 1975, n. 3, nonchè dell'art. 8 della presente legge.

La giunta regionale può risolvere la concessione allorquando l'esercizio dei relativi servizi sia sospeso, anche per causa di forza maggiore, per un periodo di oltre sei mesi.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi quinto e sesto, della presente legge.

Art. 13.

I provvedimenti di concessione e di revoca delle concessioni sono adottati con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti.

I provvedimenti di cui all'art. 12, comma primo, della presente legge sono adottati, previa proposta dell'assessore ai trasporti, con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti, provvede a definire nel disciplinare di concessione le condizioni di svolgimento del servizio di trasporto pubblico ed in particolare i percorsi, le tariffe, il programma di esercizio ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'efficienza del servizio; provvede altresì alle modificazioni del disciplinare ove sopravvenute esigenze pubbliche lo richiedano.

La attestazione relativa al disciplinare di concessione è rilasciata dall'assessore ai trasporti.

Quando il percorso di una linea di interesse regionale interferisce con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi di competenza statale deve essere udito il preventivo parere del Ministero dei trasporti.

Trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di parere, ove questo non sia pervenuto, si intende favorevole.

Art. 14.

I rapporti di concessione sono soggetti a risoluzione da parte della giunta regionale, oltre che nei casi di cui al primo e quarto comma dell'art. 11 ed al secondo comma dell'art. 12, nelle seguenti ipotesi:

a) quando il concessionario venga a perdere i requisiti di idoneità tecnica o finanziaria;

b) quando il concessionario non dia inizio al servizio nel termine stabilito o lo abbandoni ovvero lo interrompa o lo effettui con grave irregolarità o non ottemperi alle disposizioni impartite dall'amministrazione regionale o, comunque, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione o imposti da norma di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti. In tali casi la risoluzione sarà attuata dalla giunta alla scadenza della seconda diffida intimata al concessionario.

La seconda diffida è notificata entro dieci giorni dalla esecutività dell'atto amministrativo di cui alla precedente diffida;

c) quando vengano meno le esigenze o le possibilità del traffico che determinarono la concessione;

d) quando, nell'ambito dell'attività di riordino di cui al secondo comma dell'art. 11 della presente legge, sia necessaria una diversa sistemazione del servizio, mediante l'affidamento a consorzi fra comuni e province;

e) nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 11 della presente legge.

In tutti i suddetti casi, fatta esclusione per quelli previsti sub lettera d), non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi quinto e sesto, della presente legge e nessun indennizzo spetterà al concessionario.

Art. 15.

Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie comminate dalla giunta regionale, in ogni caso di infrazione dei suoi obblighi.

La misura delle sanzioni previste da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di un milione è rapportata alla gravità delle inadempienze in base ad apposito regolamento.

Art. 16.

L'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 15 della presente legge viene effettuato dal personale dell'assessorato ai trasporti, al quale sono attribuiti anche la vigilanza ed il sindacato sulla regolarità dei servizi, nonchè sulla sicurezza degli stessi in coordinamento con i competenti organi dello Stato.

Detto personale ha facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed inoltre il libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse, nelle officine ed in genere in tutte le aree ove si svolgono detti servizi, previa esibizione della tessera di riconoscimento da rilasciarsi dalla regione Campania.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici e di fare quanto altro occorra per agevolare, al personale predetto, il mandato.

Titolo III

CONTRIBUTI PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione del «protocollo di intesa», riguardante la estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri al personale dipendente da imprese, enti od aziende esercenti pubbliche autolinee in concessione di competenza regionale, già disciplinato con il contratto collettivo di lavoro ANAC, la giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, a corrispondere, alle imprese, enti o aziende medesime un contributo finanziario per sostenere gli oneri relativi.

Il contributo è accordato alle imprese, enti o aziende di cui al comma precedente, che applicano il nuovo trattamento economico e normativo, con decorrenza dal 1° luglio 1974 e fino a quando le autolinee in concessione non saranno esercitate da enti, consorzi, imprese o aziende che applicano un diverso contratto di lavoro.

Il contributo finanziario della Regione è accordato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate sulla base dei programmi di esercizi approvati.

Dal 1° gennaio 1975 il contributo è corrisposto fino al limite di L. 140 per autobus chilometro ed è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui alle leggi regionali e statali vigenti.

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1974 il contributo è corrisposto fino al limite di L. 104 per autobus chilometro effettuati nel semestre.

La giunta regionale è autorizzata a procedere nei limiti del contributo di cui al comma precedente, ai conguagli conseguenziali, tenuto conto delle somme corrisposte ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 6.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese, enti od aziende che esercitano autoservizi di linea di competenza comunale.

Art. 18.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad imprese, enti o aziende che:

a) in qualità di titolari di concessioni regionali o comunali o comunque esercitate per disposizione della Regione, abbiano regolarmente esercitato gli autoservizi pubblici di linea tra il 1° gennaio 1974 ed il 31 dicembre 1974, nonchè nei successivi trimestri dal 1° gennaio 1975;

b) abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

c) avendo dipendenti regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ANAC, abbiano adottato provvedimenti volti alla perequazione del trattamento normativo ed economico con quello degli autoferrotranvieri secondo le direttive della Regione.

Sono esclusi dai contributi gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto sono direttamente a carico del committente e le linee stagionali, ad eccezione delle linee per operai e studenti.

Sono inoltre escluse dai contributi gli autoservizi che già usufruiscono di sussidi, sovvenzioni ed altri interventi finanziari a carico della Regione o dello Stato.

Alla giunta regionale è riservata la facoltà di imporre allo atto del rinnovo delle concessioni scadenti il 31 dicembre 1975 il raggruppamento organico di determinati servizi e la risoluzione parziale o totale delle concessioni delle autolinee in atto, nell'ambito del potere di riordinamento di cui al precedente art. 11 della presente legge.

Il contributo relativo alle autolinee imposte, ai sensi dello art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e delle disposizioni di cui alle leggi regionali, ad altre imprese viene ripartito tra le imprese titolari e quelle esercenti, in misura proporzionale all'onere sostenuto per la perequazione economica e normativa di cui al punto c) del presente articolo.

Art. 19.

La domanda di contributo dovrà essere presentata dagli interessi all'assessorato ai trasporti della Regione.

Le imprese dovranno integrare le domande con la documentazione di cui ai punti a), b), c), e), f) e g) dell'art. 6 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, e relativa a ciascun anno.

La Regione può esperire ogni indagine. Ivi compresa la richiesta di esibizione di ogni utile documentazione, compresi i bilanci presentati al tribunale per le imprese tenute a tale obbligo.

Art. 20.

I termini e le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi sono stabiliti dalla giunta regionale.

La erogazione dei contributi è determinata, su proposta dell'assessore ai trasporti, dalla giunta regionale e disposta con decreto del presidente della giunta. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese, enti ed aziende ammesse al contributo, anticipazioni trimestrali sull'ammontare del contributo di cui al precedente articolo 17 della presente legge, il cui importo è determinato sulla base della percorrenza chilometrica effettuata nell'anno precedente in conformità dei programmi di esercizio approvati.

Titolo IV

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

Art. 21.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 1973 con le modifiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 22.

L'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, è così modificato:

«Dal 1° gennaio 1974 il contributo può essere corrisposto fino al limite di L. 70 per autobus chilometro e può essere elevato fino al limite di L. 100 per autobus chilometro per le autolinee esercitate da enti pubblici e da imprese a preva-

lente partecipazione pubblica e per le autolinee che si svolgono in zone montane. Dal 1° gennaio 1975 i contributi di cui al comma precedente sono elevati rispettivamente fino ai limiti di L. 100 e L. 150 per autobus chilometro.

L'importo globale del contributo non deve in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione relativa agli anni di competenza e comprendente tutti i servizi automobilistici esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio e corse fuori linee.

La giunta è autorizzata ad erogare alle imprese, enti o aziende ammesse ai contributi di cui ai commi precedenti anticipazioni in misura pari al contributo erogato in base alla legge 3 aprile 1974, n. 14 ».

Art. 23.

L'art. 6 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, è così modificato:

« La domanda di contributo deve essere presentata dagli interessati all'assessorato ai trasporti della Regione.

Le imprese devono integrare le domande con:

a) una dichiarazione dalla quale risulta che non ricorre nessuna delle cause di esclusione prevista dal precedente articolo 4;

b) il conto economico della gestione relativa all'anno di competenza e comprendente tutte le attività aziendali;

c) l'elenco di tutte le autolinee esercitate sia di concessione statale che regionale o comunale con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

d) la copia della dichiarazione annuale presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno di competenza, se tenuta a tale obbligo; dichiarazione resa alla Regione dell'ammontare degli introiti relativi all'anno di competenza se esonerata da tale adempimento, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni;

e) le dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti;

f) le indicazioni delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per ciascun anno.

La Regione può esperire ogni indagine, ivi compresa la richiesta di ogni utile documentazione; compresi i bilanci presentati al tribunale, per le imprese tenute a tale obbligo ».

Art. 24.

In attesa della ristrutturazione del regime tariffario dei pubblici servizi di trasporto, le aziende pubbliche e le imprese private esercenti servizi pubblici di trasporto di competenza regionale sono tenute ad assicurare il mantenimento delle tariffe degli abbonamenti per lavoratori, operai e studenti in vigore alla data del 1° aprile 1972.

La giunta può accordare un contributo fino ad un massimo del 20 % dell'introito realizzato nell'anno 1975 per la vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale, in caso di ulteriori sconti di oltre il 10 % apportati dal 1° maggio 1975 rispetto alle tariffe preferenziali in vigore a detta data.

L'importo globale del contributo non deve in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione dell'anno al quale il contributo si riferisce, secondo i criteri di cui all'art. 22 della presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25.

E' autorizzata l'integrazione della spesa di cui al punto *a*) dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, di lire 450 milioni.

Art. 26.

La giunta regionale è autorizzata ad integrare, entro il limite massimo di lire 2.400 milioni, le erogazioni da effettuare ad aziende pubbliche o a totale partecipazione pubblica per ripianare i deficit di esercizi determinati a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080.

Art. 27.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 8.550 milioni, di cui:

a) lire 1.000 milioni per gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli di cui ai titoli I e II della presente legge;

b) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo III della presente legge;

c) lire 1.700 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo IV della presente legge;

d) lire 450 milioni per gli oneri derivanti dal precedente art. 25 della presente legge;

e) lire 2.400 milioni per gli oneri di cui all'art. 26 della presente legge.

Alla spesa di cui sopra si provvede, per l'esercizio finanziario 1975, per lire 7.550 milioni, relativamente agli oneri di cui al comma precedente, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), mediante lo stanziamento del cap. 719 del bilancio di previsione 1975, che con la presente legge viene istituito con la denominazione: « Legge generale sui trasporti pubblici di interesse regionale » e per lire 1 000 milioni relativamente agli oneri di cui al precedente comma, lettera *a*), mediante lo stanziamento del capitolo 2567 del bilancio di previsione 1975, che con la presente legge viene istituito con la denominazione: « Legge generale sui trasporti pubblici di interesse regionale » utilizzando ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 8.000 milioni e per lire 50 milioni rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli 3309 e 3310 del bilancio di previsione 1974 e per lire 500 milioni utilizzando lo stanziamento nel cap. 1896 del bilancio di previsione 1975.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, su conforme deliberazione della giunta medesima, ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio.

Alle spese occorrenti per gli anni successivi e relativi alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*) di cui al primo comma del presente articolo, sarà provveduto con successivo provvedimento legislativo.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 28.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 41.
Istituzione dell'ente regionale dei trasporti in Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'ente regionale dei trasporti in Campania (E.R.T.).

L'E.R.T. è ente regionale di diritto pubblico, ha sede in Napoli ed è sottoposto alle direttive in materia di politica dei trasporti determinate dal consiglio regionale.

Art. 2.

L'ente regionale dei trasporti ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo dei trasporti nella Regione;

b) fornisce ogni utile elemento di giudizio ed il parere obbligatorio per la formazione del piano regionale dei trasporti e relative modifiche e aggiornamenti da sottoporre, su proposta della giunta, all'approvazione del consiglio Regionale;

c) cura, promuove ed attua il coordinamento tecnico ed amministrativo del sistema dei trasporti di competenza regionale, sia sotto il profilo dell'esercizio che delle strutture operative;

d) promuove, ove necessario, servizi tecnici, scientifici ed amministrativi per conto delle aziende di pubblico trasporto;

e) promuove e coordina la costituzione di consorzi tra enti locali ed il raggruppamento e la fusione di aziende, anche per la gestione di servizi relativi a bacini di traffico interregionali;

f) fornisce parere alla giunta, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, sui programmi di interventi finanziari in favore delle strutture operative e per l'esercizio dei servizi di pubblico trasporto.

Art. 3.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina annualmente il fondo per la gestione ordinaria dell'E.R.T.

Il consiglio determina altresì, all'atto dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, i finanziamenti necessari per lo assolvimento dei compiti istituzionali dell'E.R.T.

Art. 4.

Gli organi dell'E.R.T. sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il presidente dell'E.R.T. è nominato dalla giunta regionale.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'E.R.T., convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, esegue le delibere del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento dei servizi e sul personale.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta. Esso è composto:

a) dal presidente dell'E.R.T.;

b) da quattro componenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

d) da tre componenti designati dalle associazioni regionali fra imprese o aziende di pubblico trasporto;

e) da un componente designato dalla unione regionale delle province della Campania e da due designati dal comitato regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

f) da tre esperti in materia economica, tecnica ed amministrativa dei trasporti, designati dalla giunta.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri assegnati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Nei casi di particolare necessità, che rendano carente o impossibile il funzionamento del consiglio di amministrazione, la giunta ne propone lo scioglimento al consiglio regionale.

Il presidente della giunta, su conforme deliberazione del consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un commissario e due vice-commissari.

Il consiglio di amministrazione è ricostituito entro quattro mesi dalla data di scioglimento.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di gestione ed il conto consuntivo dell'E.R.T. e li trasmette rispettivamente, entro il 31 ottobre, alla giunta, che li sottopone all'approvazione del consiglio regionale in uno con il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Regione nei termini previsti dallo statuto.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori durano in carica cinque anni e sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto fra i membri effettivi del collegio stesso.

Art. 9.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il regolamento di attuazione.

Il ruolo organico dell'E.R.T. è costituito mediante trasferimento di personale della Regione.

Il trattamento economico e normativo ed il ruolo organico verranno stabiliti con apposita legge.

Art. 10.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa del funzionamento dell'ente regionale dei trasporti, la giunta svolge i compiti di cui all'art. 2 della presente legge, fatti salvi quelli attribuiti, in via transitoria, al comitato di coordinamento di cui al successivo art. 11.

L'E.R.T. può assumere mediante gestione commissariale, sino all'approvazione del piano regionale dei trasporti, la gestione diretta dei servizi di pubblico trasporto imposti ai sensi dello art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dell'art. 12 della legge regionale generale sui trasporti pubblici in concessione.

L'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 47, è prorogata oltre il termine del 31 dicembre 1974, sino all'approvazione del piano regionale dei trasporti, nei modi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa del funzionamento dell'ente regionale dei trasporti, è istituito con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore ai trasporti, un comitato regionale per il coordinamento tecnico e funzionale dei trasporti, al quale sono altresì demandati i compiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) del precedente art. 2.

Il comitato è costituito:

dal presidente della giunta regionale che lo presiede;

dall'assessore ai trasporti con funzioni di vice presidente;

dall'assessore alla programmazione o da un funzionario da lui delegato;

dall'assessore ai lavori pubblici o da un funzionario da lui delegato;

dall'assessore all'urbanistica o da un funzionario da lui delegato;

da due funzionari nominati dall'assessore ai trasporti;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende di trasporto pubbliche e private;

dai presidenti dei consorzi tra comuni e province e delle aziende pubbliche e a partecipazione pubblica esercenti i servizi di pubblico trasporto in Campania o loro delegati.

Sono altresì chiamati a far parte del comitato:

il direttore dell'ufficio provinciale di Napoli della motorizzazione civile e trasporti in concessione o un suo delegato;

il direttore del compartimento di Napoli dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o un suo delegato;

il capo compartimentale regionale della Campania della Azienda nazionale autonoma delle strade o un suo delegato.

Potranno essere chiamati a partecipare ai lavori, in qualità di esperti, senza diritto di voto, rappresentanti di altri servizi dell'amministrazione regionale e di altri enti pubblci.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale nominato dall'assessore ai trasporti.

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 3.000 milioni.

Alla spesa di cui sopra per l'anno 1975 si provvede utilizzando lo stanziamento del cap. 2568 del bilancio di previsione 1975, che con la presente legge viene istituito con la denominazione « Istituzione dell'ente regionale trasporti », utilizzando, per pari importo, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, lo stanziamento del cap. 3309 del bilancio di previsione 1974.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio.

Alle spese occorrenti per gli anni successivi sarà provveduto con successivo provvedimento legislativo.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 maggio 1975

CASCETTA

(5355)

Avviso di rettifica

All'art. 3, punto 5) della legge regionale 7 marzo 1975, n. 10, concernente: « Istituzione del comitato regionale per il coordinamento delle attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 10 marzo 1975 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 128 del 16 maggio 1975, ove è scritto: « un ufficiale sanitario *o* un direttore sanitario.... », leggasi: « un ufficiale sanitario *e* un direttore sanitario .... ».

(5140)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **23**.

Deroga ai termini previsti dall'art. 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a derogare, fino al 31 dicembre 1976, ai limiti massimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, limitatamente al personale non di ruolo in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, allorchè la deroga sia giustificata dalle esigenze della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 giugno 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **24**.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso istituti di credito a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire duecentocinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'azienda autonoma «Agraria regionale valdostana», di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 204.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 giugno 1975

ANDRIONE

(5192)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752040)